

**I GIURISTI CHE SCRIVONO LETTERE:
QUESTIONI DI FORME E DI CONTENUTI,
ATTRAVERSO GLI *EPISTULARUM LIBRI* DI PROCULO***

LUIGI PELLECCHI

Università di Parma

ABSTRACT: Starting with an overview of the Roman lawyers as epistolographers, the study examines the nature of Proculus' *epistularum libri*, taking as a main reference point the treatment given by the compilers of the Digest to this letter collection, when presenting its *excerpta* in Justinian's anthology.

KEYWORDS: Latin epistolography, *Proculi epistulae*, Digest's Compilation.

FONTI: D. 8.2.13; D. 12.6.53; D. 17.2.76; D. 23.3.67; D. 28.5.70; D. 31.47; D. 31.48 pr.; D. 41.1.56; D. 45.1.113; D. 50.16.125.

1. *Letters in the Sand*

Scrivere dei giuristi che scrivono lettere è un po' come trovarsi a scrivere sulla sabbia. Per arrivare a dare una certa rappresentazione del fenomeno, si è costretti a basare i propri ragionamenti su un ampio numero di precomprensioni e congetture esterne; sicché basta che precomprensioni e congetture aumentino come la marea di livello, perché la rappresentazione ipotizzata si cancelli e si torni a dover ricominciare da capo.

Alla base della difficoltà sta il quadro documentale a cui si riduce l'epistolografia giuridica tra la tarda repubblica e la dinastia dei Severi. Un quadro che se per un verso è scarno e mutilo, per altro verso si raccoglie intorno a due poli difficili da mettere in reciproca comunicazione. Il primo polo è rappresentato da alcuni celebri epistolari di tradizione diretta, di Cicerone e Plinio in particolare, attraverso i quali si riesce a gettare uno sguardo occasionale sulla corrispondenza di alcuni giuristi coevi, che alle lettere fanno però ricorso prima di tutto in quanto uomini, pervasi da quell'esigenza di condividere anche in *absentia* i fatti della vita che è alla radice stessa della pratica epistolare. *Testi-*

* Ringrazio Marco Fressura per il confronto costante, e i numerosi suggerimenti.

monia di questo genere, se anche vedono autori come Servio Sulpicio Rufo, Trebazio Testa o Tizio Aristone per lo più nel ruolo di destinatari di lettere altrui, anziché come mittenti, sono comunque sufficienti per rendersi conto di una circostanza più che ovvia, e cioè che anche i giuristi potevano praticare vari generi della corrispondenza antica, dalle lettere informative alle *commendaticiae*, dalle *consolatoriae* alle *iocosae*, per stare ai generi direttamente o indirettamente attestati¹. Quando però lo sguardo si posa sull'altro polo della nostra documentazione, lo scenario muta radicalmente. Il Digesto di Giustiniano – è questo l'altro polo da prendere in considerazione – ha conservato un numero cospicuo di *excerpta* in cui i giuristi figurano affrontare per lettera le questioni più disparate². Se comparate alla varietà di toni e oggetti delle *epistulae* “familiari”, le *epistulae* del Digesto rimangono però d'oggetto e tono monocordi. Né la cosa deve stupire. Quella commissionata da Giustiniano è infatti un'antologia tecnica, ed è perciò ovvio che di quella stessa e sola tecnica partecipino anche le lettere che vi sono raccolte, le quali finiscono così per documentare dialoghi non dissimili da quelli di cui testimoniano gli altri scritti casistici dei giuristi romani. Di conseguenza, non deve nemmeno stupire che negli studi dedicati all'epistolografia latina la corrispondenza dei giuristi risulti ascritta in blocco al genere delle *epistulae* «erudite o scientifiche», al pari delle lettere di grammatici e medici³.

1 Di Servio è sostanzialmente informativa, nonostante la venatura filosofica (vd. BEHERENDS, *Der Satz*, in part. 327-333), la lettera (*Fam.* 4.12) con cui annuncia a Cicerone la morte tragica e improvvisa di Marco Marcello; stessa natura dovevano avere quelle lettere che si desume il giurista avesse scritto sempre a Cicerone sulla situazione politica (*Fam.* 4.2 e 4.4), nonché in risposta a sue raccomandazioni (*Fam.* 13.18). *Consolatoria* è viceversa la celebre lettera (*Fam.* 4.5) scritta per la morte della figlia di Cicerone (vd. SCHIAVONE, *Ius*, 264-270, e WILCOX, *The Gift*, 51-55). Di Trebazio dovevano essere per lo più informative le lettere che lamentavano la vita al seguito di Cesare, durante i primi mesi della campagna gallica (cfr. TAMBURI, *Il ruolo*, 273-286); per le lettere *commendaticiae* e *iocosae* ricevute dal giurista, vd. sotto nn. 7-8; vd. inoltre alla n. 6 per la lettera informativa di Aristone a Plinio.

2 Senza contare le attestazioni che rimandano a raccolte di epistolari (*infra* nn. 10-11), vd. le lettere di Celso menzionate in D. 27.8.7, D. 28.1.27 e D. 29.7.18; di Aristone e Giuliano in D. 37.5.6; di Marcello in D. 8.2.10, D. 24.1.49 e D. 36.1.46.1; di Papiniano in D. 34.9.13, D. 46.3.94.3 e D. 48.5.12.5; e soprattutto di Paolo in D. 3.5.33, D. 21.1.56, D. 27.1.32, D. 31.83, D. 34.3.25, D. 35.1.81, D. 35.2.22 pr., D. 40.8.9, D. 40.13.4, D. 44.2.30.1, D. 45.3.20.1. Naturalmente, è da mettere in conto che nei diversi passaggi di questa tradizione testuale indiretta il contenuto giuridico di una lettera può aver cessato di presentare la propria matrice epistolare. Documenta il fenomeno un passaggio delle *Quaestiones* di Paolo, che nella versione di Fragm. Vat. 227 ha mantenuto gli estremi minimi della *inscriptio* d'apertura (*Apollinaris Paulo*) persi invece in D. 26.2.30: sul pt. cfr. LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 13 n. 94.

3 CUGUSI, *Evoluzione*, 123-126; analogo accostamento in LANGSLOW, *The Epistula*, 222-223.

Tra le due dimensioni cui si è ridotti dalla documentazione disponibile – la dimensione personale e privata, per rifarsi a M. Bretoné⁴, che trapela a tratti dalla corrispondenza intrattenuta con *familiares* come Plinio e Cicerone, e la dimensione scientifica o professionale, che ci consegna il Digesto, grazie alla corrispondenza intrattenuta con privati, magistrati o anche tra giuristi stessi – i confini dovevano essere tuttavia piuttosto porosi. Lo suggeriscono almeno tre casi che il polo familiare della documentazione consente indirettamente di configurare. Il primo muove dalla lettera scritta da Plinio ad Aristone, per avere conferma delle procedure da adottare in senato allorché fossero portate al voto più di due *sententiae*. Il parere – richiesto all'amico in quanto *iuris peritissimus*⁵ – è parte di una lettera che si presenta come monografica, almeno nella veste scelta da Plinio per la pubblicazione. Ma se nella risposta avessero trovato spazio anche altri punti, riferibili a quei *plurima officia*, non soltanto giuridici, che legavano i due corrispondenti⁶, noi moderni dovremmo figurarci una lettera definibile solo in parte come tecnica, cioè come scritta da un giurista proprio e soltanto per questo suo ruolo. Il secondo caso, con una contaminazione di diverso genere, è offerto dalla notissima lettera inviata da Cicerone a Trebazio, per smentire che sulla questione della legittimazione dell'erede all'*actio furti* le cose e le opinioni degli *iuris auctores* stessero come l'amico le aveva rappresentate in una serata conviviale⁷. La questione anche in questo caso è delle più tecniche, ma viene affrontata in una cornice scherzosa; sicché il suo rimando ideale dovrebbe essere rappresentato dall'*epistula iocosa*. Se perciò Trebazio avesse risposto a tono, di nuovo ci si troverebbe di fronte al caso di una corrispondenza senz'altro scien-

4 BRETONÉ, *Tecniche*, 338.

5 Plin. *Ep.* 8.14.1: *Cum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire, erraverim in senatu proxime necne, non ut in praeteritum – serum enim –, verum ut in futurum si quid simile inciderit erudiar.* Circa l'oggetto della specifica *cognitio senatus*, il problema procedurale che incontrò il suo svolgimento e l'argomentazione avanzata da Plinio per difendere la soluzione da lui stesso proposta ai *patres*, vd. ora complessivamente STARACE, *Titius Aristo*, 28-34.

6 Cfr. Plin. *Ep.* 5.3.1: *Cum plurima officia tua mihi grata et iucunda sunt, tum vel maxime quod me celandum non putasti.* Sul pt., anche in relazione all'oggetto specifico della confidenza trasmessa da Aristone a Plinio attraverso la lettera informativa, di cui *Ep.* 5.3.1 costituisce la risposta, vd. sempre STARACE, *Titius Aristo*, 25-28.

7 Cic. *Fam.* 7.22: *Illuseras heri inter scyphos, quod dixeram controversiam esse, possetne heres, quod furtum antea factum esset, furti recte agere. Itaque, etsi domum bene potus seroque redieram, tamen id caput ubi haec controversia est notavi et descriptum tibi misi, ut scires id quod tu neminem sensisse dicebas Sex. Aelium, M. Manilium, M. Brutum sensisse. Ego tamen Scaevolae et Testae adsentior.* Sul brano vd. il commento di BOTTIGLIERI, *Sextus Aelius*, 316-320, nonché ora BARBATI, *Studi*, 162-163.

tifica al fondo, ma comunque non omologabile alle forme del Digesto. Il terzo e ultimo caso attinge ancora alla corrispondenza tra Cicerone e Trebazio, in particolare da una lettera dove il primo faceva presente al secondo che il parere, reso da quest'ultimo in relazione a un caso di diritto ereditario, che interessava l'ex governatore della Bitinia, Publio Silio, a detta dello stesso Silio, confliggeva con le opinioni di Servio e Ofilio⁸. La lettera è una *commendaticia*, chiusa dalla richiesta di tornare a offrire al raccomandato un'approfondita consulenza legale, e come per i casi precedenti non è dato sapere se e cosa Trebazio abbia risposto. Ma se s'immagina che la richiesta fosse stata declinata e che il giurista avesse ribadito motivatamente a Cicerone la propria posizione, di nuovo si avrebbe il caso di una corrispondenza scientifica, dai contenuti resi però ibridi dalla complessità dei rapporti che la stretta *familiaritas* tra i corrispondenti poteva generare.

Questa premessa – sulla porosità che lascia registrare la distinzione moderna tra lettere tecniche e lettere private – va tenuta particolarmente presente quando si voglia spostare il focus dal tema generale delle corrispondenze epistolari degli *iuris auctores* al fatto specifico della loro pubblicazione come *corpora* autonomi: dunque, quando l'attenzione si concentra sugli *epistularum libri* di cui il Digesto di Giustiniano offre notizia. È risaputo che raccolte con questo titolo si possono attribuire con certezza solo a sei giuristi, compresi in un arco che va dalla dinastia giulio-claudia a quella degli Antonini⁹. Risaputo è però anche che soltanto due furono gli epistolari giurisprudenziali senz'altro spogliati dai compilatori del Digesto, quelli di Proculo e di Giavoleno. Gli *epistularum libri* di Nerazio, Celso figlio e Africano affiorano infatti nell'antologia giustiniana solo grazie a occasionali citazioni di giuristi posteriori¹⁰. Più complesso – tan-

8 Cic. *Fam.* 7.21: *Sili causam te docui. Is postea fuit apud me. cum ei dicerem tibi videri spon- sionem illam nos sine periculo facere posse, 'si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dedit', negare aiebat Servium tabulas testamenti esse eas quas instituisset is qui factionem testamenti non habuerit; hoc idem Offilium dicere. Tecum se locutum negabat meque rogavit ut se et causam suam tibi commendarem. Nec vir melior, mi Testa, nec mihi amicior P. Silio quisquam est, te tamen excepto. Gratissimum mihi igitur feceris si ad eum ultro veneris eique pollicitus eris.* Dettagli sul caso, e sulle diverse posizioni dei giuristi richiamati, in TAMBURI, *Il ruolo*, 287-289.

9 È dubbio se il termine iniziale si possa anticipare agli esordi stessi del principato. Da un lato, non si sa infatti bene quale attendibilità attribuire all'isolata notizia, trasmessa da D. 41.3.30.1 (Pomp. 30 *ad Sab.*) di una raccolta di *epistulae* di Labeone; dall'altro lato non si sa se la celebre lettera con cui Capitone delineava un ritratto dello stesso Labeone (Gell. 13.12.1-2) fosse stata pubblicata in una con un epistolario del rivale o per altra via: sui due problemi vd., rispettivamente, LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 93-94 e STRZELECKI, *C. Atei Capitonis fragmenta*, XI-XII.

10 Raccolte in LENEL, *Palingenesia*, I, 129 e 169, 763-765.

to che andrebbe ripreso in forma autonoma – è il caso di Pomponio, la cui corrispondenza i più reputano fosse nota a Triboniano e colleghi, oltre che nella forma indiretta di cursorie citazioni di altri giuristi, attraverso un'epitome tardoantica, la quale avrebbe mescolato resti degli *epistularum libri* e di una seconda opera del giurista, nota come *Variae lectiones*¹¹.

Posto dunque che gli *epistularum libri* alla cui consistenza originaria ci si può avvicinare, attraverso il Digesto, sono in via principale quelli di Proculo e Giavoleno, un elemento di partenza sembra peraltro differenziare le due opere proprio nella loro natura di epistolari. Mentre infatti i frammenti di Giavoleno non presentano alcuna traccia di quella cornice diplomatica esterna che formalizza un'epistula innanzitutto come tipo documentale, grazie alla *salutatio* d'apertura del mittente al destinatario¹², una traccia del genere gli escerti di Proculo invece la conservano, anche se in misura minima. L'assetto testuale del materiale di Giavoleno – ammesso che la scelta rimonti allo stesso Giavoleno, anziché a editori successivi della sua raccolta, se non agli stessi compilatori del Digesto – sembra dunque indice di un'opera che si ritrae in partenza da una dimensione epistolografica¹³; tanto da far dire ad alcuni che essa si sarebbe potuta intitolare «anche altrimenti che *epistulae*»¹⁴, e da far supporre ad altri che la raccolta non si limitasse a materiale epistolare¹⁵. È dunque guardando al

11 Sul pt. vd. LIEBS, *Variae*, passim, con ulteriore bibl. e risultati ripresi in *Jurisprudenz*, II, 149-150. Ad avviso di NÖRR, *Pomponio*, 203-204, l'inscriptio '*epistularum et variarum lectionum libri*', che introduce in questa forma congiunta solo quattro frammenti del Digesto (D. 4.4.50, D. 4.8.18, D. 40.13.3 e D. 50.12.14), non sarebbe in realtà il segno di un'epitome, con cui si provvede a fondere le due opere di Pomponio, bensì un semplice errore, in cui i compilatori incorsero per il fatto che le due opere del giurista erano giunte loro raccolte in un unico manoscritto. Per le citazioni degli *epistularum libri* di Pomponio in altri scritti giurisprudenziali, vd. invece LENEL, *Palingenesia*, II, 52.

12 CUGUSI, *Evoluzione*, 46.

13 Su questa caratteristica dei frammenti di Giavoleno, vd. per tutti FREZZA, *Responsa*, 352-354 e *Recensione*, 478. In rapporto al diverso stato, come subito si dirà a testo, in cui si presentano gli *excerpta* di Proculo, lo studioso interpreta la cosa come l'effetto di una visione ormai mutata in senso non paritario del rapporto tra giurista e corrispondente, naturalmente sul presupposto che l'eliminazione della cornice epistolare si debba a Giavoleno stesso. Nel senso di un mutamento solo formale di un aspetto di cornice estrinseco, operato da editori successivi nel corso della trasmissione del testo, vd. invece HARRIES, *Saturninus*, 263 e 266. Per parte sua, la terza opzione in astratto praticabile circa l'assetto testuale della corrispondenza di Giavoleno, cioè di una forma epistolare decurtata sistematicamente dai compilatori del Digesto, implica di spiegare perché un'epurazione altrettanto sistematica non abbia caratterizzato l'escerpimento dei frammenti di Proculo.

14 FREZZA, *Recensione*, 479.

15 Vd. ECKHARDT, *Iavoleni Epistulae*, 77 ss., con le conclusioni alle pp. 111-113.

limite a Giavoleno – e a un Giavoleno, per ribadirlo a scanso di equivoci, che avesse scelto lui direttamente di pubblicare la propria corrispondenza tecnica decurtata dalla forma epistolare originaria – che sarebbe davvero arduo venire a capo del problema, sollevato una ventina d'anni fa da M. Talamanca¹⁶, di quale differenza specifica corresse tra gli *epistularum libri* dei giuristi e le altre forme della loro letteratura casistica. Viceversa, per l'epistolario di Proculo, la conservazione delle forme di base della comunicazione epistolare apre in astratto proprio all'ipotesi opposta, cioè che l'opera, come prima cosa, corrispondesse fino in fondo a quanto il titolo suggerirebbe, cioè una raccolta di lettere, e in secondo luogo che il suo oggetto non si esaurisse a quegli scambi su questioni giuridiche, sia teoriche sia relative a casi concreti, ai quali la selezione del Digesto di fatto lo riduce.

Posto che l'accesso alla raccolta di Proculo può avvenire solo attraverso il Digesto, va da sé che ogni configurazione dell'opera che si discosti dall'immagine restituita dall'antologia giustiniana è destinata a rimanere una possibilità più teorica che riscontrabile in concreto, giustificata in definitiva da quella porosità tra corrispondenza scientifica e familiare di cui, a livello altrettanto teorico, sopra si diceva. Anche solo come ipotesi astratta, essa è tuttavia subordinata alla condizione che quella percentuale minima degli escerti di Proculo, che nel Digesto risultano introdotti dall'*inscriptio* epistolare di rito, si possa davvero prendere come un indice generale della natura e della forma originale di presentazione del materiale raccolto negli *epistularum libri* del giurista. Il che chiama perciò a sua volta in causa il problema dei criteri applicati dai compilatori del Digesto nella presentazione antologica del materiale escerpito.

Proprio su questo punto – che dovrebbe essere preliminare allo studio d'insieme di qualsiasi opera giurisprudenziale di tradizione indiretta – lo stato degli studi rivela però una carenza di fondo. In quella che rimane la ricerca di riferimento sulle *epistulae* di Proculo, la monografia di Ch. Krampe, manca un'attenzione d'insieme sia al problema specifico della conservazione soltanto minimale nel Digesto delle *salutationes* d'apertura della corrispondenza, sia alla questione più generale del trattamento applicato dai compilatori agli scambi intrattenuti dal giurista con i suoi interlocutori¹⁷. E lo stesso vale per le ricerche successive, alle quali va peraltro riconosciuto il merito di aver ampiamente ridimensionato la tesi di fondo dello studio di Krampe, vale a dire che quelle di Proculo fossero «Lehrenepisteln», trattazioni solo teoriche in forma di lettera,

16 TALAMANCA, *I clienti*, 631 n. 599.

17 Per la posizione di Krampe sui due punti specifici, vd. alle nn. 30 e 84-85.

destinate a un pubblico di allievi¹⁸. Del nostro epistolario gli studi in questione approfondiscono tuttavia i soli brani pertinenti al tema di volta in volta trattato; il che non ne fa la sede idonea per quell'analisi trasversale che il problema segnalato viceversa richiede.

Con ciò è incidentalmente già detto quale percorso troverà il lettore nelle prossime pagine. Raccolti i frammenti degli *epistularum libri* di Proculo che conservano una traccia del dialogo epistolare intercorso con i corrispondenti, ci si soffermerà in primo luogo (parr. 2-6) sulla varietà di forme delle risposte del giurista, e si cercherà proprio in questa varietà la chiave per intendere le diverse scelte fatte dai compilatori nella presentazione del materiale escerpito. Delineato per questa via un abbozzo dell'assetto testuale con cui le singole lettere dovevano presentarsi nella raccolta spogliata dai compilatori del Digesto, ci si volgerà poi alla questione del contenuto generale dell'opera, se cioè essa raccogliesse solo lettere, e solo lettere vertenti su questioni sottoposte al parere di Proculo, in quanto giurista (par. 8). Beninteso, questa seconda questione sarà affrontata per quel poco che il Digesto consente in concreto di verificare, senza perciò riuscire a chiuderla. Così come aperta è destinata a rimanere la questione ulteriore che preliminarmente porremo (par. 7), anche alla luce del condizionamento che esercita sull'altra, della *dispositio* interna dell'opera.

Prefiggendosi uno studio ad ampio raggio degli *excerpta ex epistularum libris*, la ricerca può definirsi palinogenetica. Essa non farà tuttavia della *Palinogenesia* di Otto Lenel la propria bussola. Per un verso, lo spoglio del *corpus* di Proculo non sarà infatti completo, e per altro verso ci si aprirà ad alcuni confronti con altri testimoni dell'epistolografia latina, secondo lo spirito di fondo che anima gli *Incontri di studi tra storici e giuristi*. Con commozione, dedichiamo le pagine che seguono alla memoria di Ferdinando Bona, collezionista appassionato di epistolari antichi e moderni, e specialista al più alto livello dell'indagine palinogenetica. Per quanto esse concretizzino uno studio volto più a problematizzare l'approccio all'opera di Proculo, che non a offrirne una chiave di lettura esau-

18 Per le critiche sul punto, vd. in part. le recensioni di MAYER-MALY, 298-299 e di HORAK, 408-409. Su un piano generale cfr. anche TELLEGEN, *Gaius Cassius*, 299 n. 31; DUCOS, *La diffusion*, 148; LIEBS, *Recht*, 52. In relazione a singoli brani del *corpus* di Proculo, la questione dello sfondo teorico o pratico del caso affrontato è stata vagliata da MARTIN, *The Roman Jurists*, 128 n. 19; MAYER-MALY, *Rutilia's Lake*, 153; BALDUS, *Regelhafte Vertragsauslegung*, 307-318; GERKENS, *Aequo periturus*, 133; WACKE, *Proculus*, 147 e 156 n. 36; WACKE, *Die libera administratio*, 277-282; WACKE, *Zur Einrede*, 463 n. 38; FIORI, *Bona fides*, 194 n. 293; SILLA, *Sulla distinzione*, 28-29, con in part. la n. 62; MYASAKA, *D.* 23,3,67, 267; BISCOTTI, *Ermeneutica*, 211-223, con in part. la n. 10; LAMBERTI, *Proculo*, 3-4. Ulteriori rimandi al problema *infra* alla n. 23.

stiva, ci piace pensare che il professor Bona vi avrebbe riconosciuto almeno il modello di partenza che le ispira, vedendovi un segno del suo magistero¹⁹.

2. Tipologia generale degli *excerpta ex epistularum libris*: le risposte di Proculo “non autosufficienti”

Al lettore moderno, costretto ad accedervi per il tramite del Digesto, la corrispondenza di Proculo si presenta in forma varia. Dei trentotto *excerpta* che si possono conteggiare, scindendo quei passaggi riportati da Lenel sotto un unico numero palinogenetico, ma che nella versione originale degli *epistularum libri* non è per nulla scontato fossero realmente contigui²⁰ – solo cinque presentano le *salutationes* tipiche della comunicazione epistolare²¹. In un numero pressoché doppio di frammenti (undici), si può comunque intuire che il testo escerpito s’inseriva in origine in un dialogo con un corrispondente (rimasto anonimo)²², il quale sottopone a Proculo una casistica di vario genere, riferendosi a situazioni che talvolta lo coinvolgono personalmente, altre volte riguardano terzi e altre volte ancora sembrano invece consistere in *disputationes* teoriche²³. Nei

19 Cfr. BONA, *I libri*, 1015: «Il metodo adottato è di quelli che si vorrebbe sempre trovare in opere che si prefiggano lo studio globale dei frammenti di un’opera della giurisprudenza romana: l’uggia, che graverebbe l’animo del lettore, se quei frammenti venissero studiati nella loro successione palinogenetica, qui ci viene fortunatamente risparmiata. Singoli temi e problemi scandiscono l’articolarsi della ricerca».

20 In particolare, il conteggio degli escerti passa dai trentatré frammenti numerati da LENEL, *Palinogenesia*, I, 160-166 a trentotto, da un lato tenendo conto della divisione in parr. di D. 8.2.13 (= L. 3), D. 45.1.113 (= L. 7), D. 18.1.68 (= L. 21) e D. 31.48 (= L. 28), e dall’altro lato conteggiando distintamente D. 33.6.6 e D. 34.2.11 (= L. 17). Il diverso totale (trentasei frammenti, al netto dei due ulteriori di cui si dà conto poco oltre in questa stessa nota) fissato nella ricostruzione di BREMER, *Iurisprudentiae*, 113-139, dipende dalla scelta dello studioso di riconoscere la necessità di uno scorporo in parr. solo di D. 31.48 e D. 45.1.113: vd. in part. BREMER, *Iurisprudentiae*, 113. È superfluo osservare che il conteggio non prende in considerazione quei *loci incerti* di Proculo, frutto di citazioni sommarie di giuristi posteriori, che solo congetturalmente si possono riportare agli *epistularum libri*: esempi in BREMER, *Iurisprudentiae*, 129-130 (D. 28.5.11 e D. 50.16.116); BONA, *Studi*, 90 n. 20 (D. 17.2.65.3); MAGANZANI, *L’approvvigionamento*, 196 e n. 50 (D. 19.1.38.2).

21 D. 50.16.25 (= L. 20), D. 31.47 (= L. 22), D. 23.3.67 (= L. 25), D. 31.48 pr. (= L. 28), D. 23.4.17 (= L. 33).

22 D. 8.2.13 pr. (= L. 3), D. 28.5.70 (= L. 4), D. 41.1.55 (= L. 6), D. 45.1.113 pr.-1 (= L. 7), D. 17.2.76 (= L. 12), D. 12.6.53 (= L. 24), D. 46.3.84 (= L. 26), D. 41.1.56 pr.-1 (= L. 29), D. 18.1.69 (= L. 31).

23 A un caso che coinvolge direttamente il corrispondente si riferisce senz’altro D. 8.2.13 pr. (= L. 3, *infra* par. 8) e forse D. 46.3.84 (= L. 26, *infra* par. 4 e n. 68). Il caso di un terzo è esposto invece dal corrispondente in D. 45.1.113.1 (= L. 7, *infra* in questo stesso par.), D.

ventidue frammenti restanti è invece il solo Proculo apparentemente a parlare, spesso con una prosa laconica, che nello stile abituale dei giuristi espone al lettore niente più che una succinta fattispecie, seguita dalla soluzione²⁴.

D'altra parte, nemmeno i cinque escerti in cui si mantiene una cornice epistolare hanno sempre la medesima veste. In un caso la cornice è doppia, nel senso che una coppia speculare di saluti introduce sia il quesito epistolare sia la risposta di Proculo²⁵. Almeno in un altro caso è invece la sola missiva di Proculo a essere presentata esplicitamente come tale²⁶. Per il resto, lo scambio si presenta in forma ibrida, nel senso che i saluti riportati sono quelli unicamente dell'interlocutore, mentre la risposta del giurista è introdotta da un asettico *Proculus respondit*, se non addirittura da varianti ancora più asciutte, o solo verbali o solo nominali²⁷.

La compresenza nel Digesto di escerti riconducibili a ben quattro modelli di fondo – dialoghi con cornice epistolare doppia o singola, dialoghi senza cornice, monologhi – dovrebbe costituire il punto di partenza per ogni riflessione sul rapporto tra la forma in cui le lettere di (e ricevute da) Proculo si presentavano, se non nell'edizione originale degli *epistularum libri*, almeno nella versione dell'opera pervenuta ai compilatori, e le forme invece della loro rappresentazione giustiniana. Sennonché, non appena ci si volge alla storiografia giuridica, ci si accorge, come già osservato, che il punto non ha ricevuto l'attenzione necessaria. L'idea generale è che la corrispondenza di Proculo si

18.1.69 (= L. 31, *infra* in questo stesso par.) e probabilmente D. 23.3.67 (= L. 25, *infra* par. 5 e n. 77 in part.). All'opposto, sembrano da ricondurre a *disputationes* probabilmente solo teoriche D. 28.5.70 (= L. 4, *infra* in questo stesso par. e n. 36 in part.), D. 41.1.55 (= L. 6, *infra* in questo stesso par. e n. 39 in part.) e D. 12.6.53 (= L. 24, *infra* in questo stesso par. e n. 33 in part.). Rimane invece controverso lo sfondo di D. 45.1.113 pr. (= L. 7, *infra* in questo stesso par. e n. 41 in part.), D. 50.16.126 (= L. 20, *infra* par. 3, e n. 46 in part.), D. 41.1.56 (= L. 29, *infra* par. 4 e n. 48 in part.) e D. 17.2.76 (= L. 12, *infra* par. 4 e n. 57 in part.). Elementi per orientarsi verso un caso pratico piuttosto che teorico mancano infine, a nostro avviso, quanto a D. 31.47 (= L. 22, *infra* par. 4), D. 31.48 pr. (= L. 28, poco oltre in questo stesso par.) e D. 23.4.17 (= L. 33, *infra* alla fine di questo stesso par.).

24 Escerti brevi di questo tipo sono D. 4.4.31 (= L. 2), D. 1.18.12 (= L. 9), D. 2.14.36 (= L. 10), D. 8.5.13 (= L. 11), D. 23.3.82 (= L. 13), D. 24.3.60 (= L. 14), D. 34.2.11 (= L. 17), D. 41.2.27 (= L. 18), D. 18.1.68 pr. (= L. 21), D. 31.48.1 (= L. 28), D. 19.5.12 (= L. 32). Per alcuni *excerpta* "a monologo", che esulano da questo taglio vd. *infra* par. 7.

25 D. 31.48 pr. (= L. 28), riportato nel corso di questo par.

26 D. 23.3.67 (= L. 25), riportato al par. 5. È peraltro possibile che alla stessa tipologia si debba ricondurre anche il testo (controverso quanto a *constitutio*) di D. 31.47 (= L. 22): vd. *infra* par. 4.

27 Reca unicamente la forma verbale '*respondit*' D. 41.1.55 (= L. 6); recano la sola forma nominale '*Proculus*' D. 50.16.125 (= L. 20) e D. 12.6.53 (= L. 24).

presenti nel Digesto in una forma doppiamente amputata. Per un verso, dalla tendenziale eliminazione delle formule diplomatiche di saluto. Per altro verso, dallo stralcio dei quesiti dei corrispondenti, quando la loro lettura apparisse superflua²⁸. Come si vedrà, si tratta di affermazioni da sottoscrivere entrambe, ma che allo stato degli studi si presentano piuttosto come affermazioni di principio, tra l'altro poco risolutive. Quanto alle *inscriptiones* epistolari, se la scelta era di stralciarle, in quanto elementi di nessun interesse, come si spiega che in alcuni casi le si sia mantenute, e per di più con la varietà di forme che si è detta? E quanto allo stralcio dei quesiti, se lo si deve all'abitudine di Proculo di dare «a full statement of the facts in his reply»²⁹, come si spiega che non manchino nel Digesto proprio quesiti di questo tipo, senza la presenza dei quali, tra l'altro, sarebbe una pura illazione affermare che il giurista aveva l'abitudine di replicare i termini delle domande ricevute?³⁰

La verità è che i criteri che orientarono l'agire di Triboniano e colleghi non si possono mettere a fuoco senza considerare l'insieme dei frammenti in cui essi si sarebbero astenuti dal mutilare la corrispondenza di Proculo nei due sensi indicati. Dato peraltro che la maggioranza degli *excerpta* in cui sono conservate le *salutationes* appartiene a sua volta al gruppo degli *excerpta* in cui è stato mantenuto il testo della missiva recante la consultazione sottoposta al giurista, è dal gruppo più ampio che faremo partire la nostra rassegna. Quanto alla questione specifica posta da questo gruppo di brani – cioè del perché nell'*excerptum* sia stato incluso anche il quesito sottoposto a Proculo – la rassegna mostrerà due cose. La prima, solo in apparenza banale, è che il testo del quesito ha sempre natura integrativa rispetto al volume complessivo delle informazioni rese dalla risposta del giurista. Inquadrandolo nella prospettiva di un lettore del Digesto, il dato è perciò coerente con l'idea che alla pubblicazione della lettera del corrispondente i compilatori possano aver rinunciato quando giudicavano viceversa

28 Per il primo punto, vd. gli autori indicati *infra* alla n. 84, per il secondo vd. alle due nn. che seguono.

29 HONORÉ, *Proculus*, 474, ove l'ipotesi dello stralcio giustiniano è presentata come alternativa più probabile di una mancata pubblicazione di una parte dei quesiti già al livello della raccolta di Proculo.

30 Per questa circolarità, vd. in part. KRAMPE, *Proculi*, 20. Prendendo come paradigmatico il caso di D. 8.6.16 e giudicando che la costruzione originale del brano fosse simmetrica a quella di D. 41.1.56, lo Studioso reputa che la caduta del quesito nel primo testo sia dovuta a quella marcata ripetitività tra domanda e risposta che è caratteristica del secondo brano, senza preoccuparsi di spiegare per quale ragione, nel caso appunto di D. 41.1.56, i compilatori abbiano comunque mantenuto il quesito nonostante le «auffälligen Wiederholungen» (p. 20). Quanto poi alla presunta simmetria tra i due testi indicati, vd. i rilievi di HORAK, *Besprechung*, 404.

completo quanto esposto nella lettera di risposta. In aggiunta a questo dato di fondo, la rassegna mostrerà però anche che la tipologia delle risposte rese dal giurista è tutt'altro che univoca, e che il problema della loro complementarità, rispetto alle domande, va ben oltre i termini angusti entro cui la storiografia è sembrata finora circoscriverlo.

Iniziando a entrare allora nel merito e immaginando di disporre questo nostro gruppo di frammenti “doppi” lungo una scala che appunto ne registri la relazione tra domanda e risposta secondo i connotati della testualità, dovremmo collocare a un primo estremo quegli *excerpta* in cui la parte assegnata a Proculo non fa altro che esprimere la pura e semplice soluzione del caso. Si tratta della situazione offerta da un brano come D. 45.1.113.1 (= L. 7):

Cum venderet aliquis, promisit emptori fideiussores praestari et rem venditam liberari: quae ut liberetur, nunc desiderat emptor: in mora est is, qui ea stipulatione id futurum promisit: quaero quid iuris sit.
Proculus respondit: tanti litem aestimari oportet, quanti actoris interest.

Il corrispondente scrive per conto di un compratore, al quale è stato promesso di svincolare il fondo oggetto del contratto dalla garanzia reale che lo grava³¹; aggiunge che l'impegno in questione è stato disatteso, nonostante l'avvenuta messa in mora del venditore, e chiede a Proculo che cosa ne consegua. Allo stato del Digesto, la risposta ricevuta si limita alla semplice enunciazione del principio di diritto conseguente, vale a dire che al compratore va riconosciuta una somma pari al valore soggettivo del regolare adempimento³².

Se in un caso come questo ci si astiene, nella risposta, dal tornare su qualsivoglia termine della domanda, altre volte si vede invece Proculo, o per meglio dire il Proculo del Digesto, riprendere il fatto prospettato dal corrispondente, ma in modo parziale. Sicché, mentre nel caso precedente sarebbe stato semplicemente inconcepibile presentare al lettore dell'antologia giustiniana la risposta senza la domanda, nei casi di quest'altro tipo l'assenza della domanda impedirebbe al lettore di farsi un'idea precisa della fattispecie. Per concretizzare questo secondo tipo di situazioni, si può pensare innanzitutto a un testo come D. 12.6.53 (= L. 24):

31 Ciò che il venditore avrebbe dovuto fare, offrendo al creditore, in sostituzione del pegno, una garanzia personale; a essere pattuita al momento della vendita è perciò quella forma di estinzione della garanzia reale assicurata dalla clausola ‘*neque eo nomine satisfactum esse*’ della *vindicatio pignoris*: cfr. D. 20.6 fr. 5.2 e 14.

32 Alla medesima tipologia andrebbe ricondotto anche D. 31.47 (= L. 22), se lo si riportasse, con le emendazioni di Mommsen, al gruppo dei frammenti “a dialogo”: vd. *infra* par. 4.

Dominus testamento servo suo libertatem dedit, si decem det: servo ignorante id testamentum non valere data sunt mihi decem: quaeritur, quis repetere potest. Proculus respondit: si ipse servus peculiares nummos dedit, cum ei a domino id permissum non esset, manent nummi domini eosque non per conditionem, sed in rem actione petere debet. si autem alius rogatu servi suos nummos dedit, facti sunt mei eosque dominus servi, cuius nomine dati sunt, per conditionem petere potest: sed tam benignius quam utilius est recta via ipsum qui nummos dedit suum recipere.

Un testamento subordina la liberazione di uno schiavo al fatto che l'erede riceva un certo corrispettivo. Il corrispettivo viene pagato, senza che lo schiavo s'accorga che il testamento è in realtà invalido. Chiede il corrispondente – sottoponendo una *disputatio* all'apparenza teorica³³ – a chi spetti di chiederne la restituzione. Non occorre entrare nei dettagli della risposta, oltre che dei problemi che solleva la sua conclusione³⁴, per accorgersi di un elemento fondamentale, relativo alla distribuzione delle informazioni. Chi leggesse il testo per la sola parte di Proculo potrebbe senz'altro intuire che il discorso muove da un pagamento, privo di un titolo giustificativo, richiesto a uno schiavo; di certo il lettore non sarebbe però in grado di capire né quale base negoziale avesse la *solutio*, né perché si trattasse di una base soltanto apparente. In altre parole, sia l'elemento della *statulibertas* sia quello dell'invalidità del testamento sono soltanto presupposti dalla risposta

33 Sembra suggerirlo il fatto che tanto il corrispondente nella prospettazione della *quaestio* (*data sunt mihi decem*) quanto Proculo nella risposta (*facti sunt mei*, scil. *nummi*) si autorappresentino come destinatari della *solutio* del servo; dunque con una spersonalizzazione del discorso, più facile da ricondurre a un contesto solo teorico. Diversamente SILLA, *Sulla distinzione*, 28-29 e n. 62, ad avviso del quale Proculo avrebbe approfittato del caso pratico sottopostogli (pagamento del servo con denaro peculiare), per sviluppare una discussione teorica di più ampio respiro, estesa a una variante (pagamento dei *nummi* da parte di un terzo, su richiesta dello schiavo). La tesi implica tuttavia che Proculo abbia rielaborato il quesito del corrispondente in termini talmente astratti da poter giustificare lo svolgimento della *distinctio*, su cui si impernia la risposta (vd. anche alla n. seguente); il che mi pare ipotesi meno economica di quella di una *quaestio* formulata dal corrispondente stesso in termini generali, perché di natura soltanto teorica.

34 Il problema nasce dal fatto che dopo aver impostato il discorso distinguendo a seconda che al pagamento avesse provveduto di propria iniziativa lo schiavo con denaro del peculio, oppure con denaro proprio un terzo, ma su richiesta dello schiavo, e dopo aver spiegato che nel primo caso spetterebbe al *dominus* (verosimilmente l'erede *ex lege* del defunto) di rivendere la proprietà del denaro, mentre nel secondo caso sempre il *dominus* potrebbe agire con una *condictio*, si concede poi che sarebbe comunque più benigno e utile consentire al terzo di recuperare il denaro *recta via*; il che sembrerebbe voler dire che sarebbe opportuno, nel secondo caso, consentire al terzo di esperire lui direttamente la *condictio* contro l'*accipiens*, anziché doversi rivolgere al *dominus* dello schiavo per farsi restituire la somma da lui riscossa. Per una recente – e completa – difesa della riferibilità a Proculo anche della parte conclusiva del brano, vd. KLEITER, *Entscheidungskorrekturen*, 81-84.

del giurista, e per lasciare al discorso quel po' di concretezza necessaria, non li si potrebbe recuperare in altro modo che estendendo l'*excerptum* alla domanda.

Qualcosa di simile si registra in D. 31.48 pr. (= L. 28), sia detto per inciso, l'unico brano conservato dal Digesto che mantiene i saluti reciproci di Proculo (nella risposta) e del corrispondente (Licinio Lucusta, nella domanda):

Licinnius Lucusta Proculo suo salutem. Cum faciat condicionem in releganda dote, ut, si mallet uxor mancipia quae in dotem dederit quam pecuniam numeratam, recipere (corr. Momms.), *si ea mancipia uxor malit, numquid etiam ea mancipia, quae postea ex his mancipiis nata sunt, uxori debeantur, quaero.*
Proculus Lucustae suo salutem. Si uxor mallet mancipia quam dotem accipere, ipsa mancipia, quae aestimata in dotem dedit, non etiam partus mancipiorum ei debebuntur.

Analogamente al caso precedente, la risposta lascia intuire vari aspetti del fatto e delle relative implicazioni giuridiche. In particolare, anche a leggere la sola parte di Proculo sarebbe facile desumere sia la natura del problema discusso, cioè se l'obbligo di mettere a disposizione determinate schiave si estenda anche ai loro parti, sia che il problema in questione nasce da una *dos aestimata* e dalla scelta della moglie di riavere appunto gli schiavi stessi dati in dote, al posto della relativa *aestimatio*. Ciò che la risposta di Proculo omette però di precisare è che la possibilità di scegliere tra schiavi ed *aestimatio* era stata confermata alla donna da un *legatum dotis* del marito³⁵; il che è una circostanza non da poco, soprattutto nella prospettiva di un lettore del Digesto, che trova il frammento in un libro dedicato appunto ai legati.

Proseguendo lungo la nostra scala ideale, il gradino successivo è occupato da una serie di casi dove il fatto di partenza, prospettato dal consulente, comincia a delinearsi nella risposta in più o meno tutti i suoi dettagli essenziali, ma con forme che pretenderebbe troppo dalle intuizioni del lettore, dato che Proculo inizia il proprio ragionamento direttamente *in medias res*. È di questo tipo la situazione che s'incontra innanzitutto in D. 28.5.70 (= L. 4):

'Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto': uterque vult: Trebatius neutrum fore heredem, Cartilius utrumque: tu cui adsentiaris?
Proculus: Cartilio adsentio et illam adiectionem 'uter eorum volet' supervacuum puto: id enim etiam ea non adiecta futurum fuit, ut, uter vellet, heres esset, uter nollet, heres non esset. quod si hi ex numero necessariorum heredum essent, tum id non frustra adiectum esse et non solum figuram, sed vim quoque condicionis continere: dicerem tamen, si uterque heres esse vellet, utrumque heredem esse.

35 Cfr. BURDESE, *Aestimatio*, 175 e n. 28.

Neppure in questo caso è necessario soffermarsi sui succinti dettagli del caso presentati dal corrispondente, su cui pure rapidamente torneremo³⁶, per prendere nota che la risposta di Proculo non ha praticamente soluzione di continuità rispetto alla domanda. Il giurista si limita infatti a dirsi d'accordo con l'opinione di un altro giurista (Cartilio), senza però (ri)dire questa opinione in che cosa consistesse; così come non viene precisato a quale clausola si riferisca l'*adiectio* ('*uter eorum volet*') che subito dopo Proculo spiega di trovare superflua. Il lettore dovrebbe insomma attendere di leggere la motivazione e la *distinctio*, che completano la risposta del giurista, per intuire quanto la domanda gli espone invece ordinatamente, vale a dire che l'*adiectio*, di cui si discute, era apposta a una istituzione d'erede e che le sue ricadute sulla validità dell'istituzione d'erede stessa erano oggetto di due soluzioni giurisprudenziali contrastanti.

Individuato il tratto essenziale di questa terza tipologia di risposte, possiamo dire rapidamente degli altri casi ad essa riconducibili, lasciando alla lettura dei testi in nota il riscontro del denominatore comune evidenziato brano per brano.

In D. 41.1.55 (= L. 6)³⁷, la risposta muove da una triplice *distinctio*: sulla condizione giuridica del terreno in cui era stata posizionata una trappola, sull'autorizzazione alla posa dell'eventuale proprietario, sulla possibilità di un cinghiale intrappolato di liberarsi anche da solo. È un discorso per punti, frammentato³⁸, giustificato dal fatto che il lettore già conosce gli elementi di base del caso, e cioè

36 *Infra* par. 7, in corrispondenza della n. 115. Da subito si può peraltro segnalare che la stringatezza del fatto, il ricorso a *nomina ficta* (*Cornelius* e *Maevius*), nonché la menzione dell'opinione dissenziente di Trebazio sono tutti elementi che convergono verso una *quaestio* sottoposta a Proculo in termini puramente astratti. Anche in questo caso è perciò plausibile che lo sfondo fosse quello di una *disputatio* teorica.

37 *In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum cum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et si tuum putas fuisse, si solutum cum in silvam dimissem, eo casu tuus esse desisset an maneret? et quam actionem mecum haberes, si desisset tuus esse, num in factum dari oportet, quaero.*

Respondit: laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si in privato posui, utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus factus sit. sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimisisses et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam poculum alterius ex nave eiecisset.

38 Forse addirittura anche superfluo, rispetto all'elemento su cui parrebbe poi davvero basarsi la decisione, vale a dire essere la preda, grazie alla presa in trappola, *in potestatem perventa* di colui che la trappola pose: ampia discussione sul pt. in MANFREDINI, *Chi caccia*, 26-31.

che un terzo ha aperto la trappola altrui per prendersi o rimettere in libertà la preda. Viceversa, disponendo della sola parte di Proculo, i termini della questione – anche in questo caso più probabilmente teorici, piuttosto che relativi a un caso concreto – si potrebbero ricostruire solo dal finale del discorso e solo parzialmente³⁹.

Anche in D. 45.1.113 pr. (= L. 7)⁴⁰ la risposta muove direttamente da una *distinctio*: in questo caso, se il ritardo accumulato dal *promissor*, quando ottenne una proroga al primo agosto della conclusione dei lavori presi in appalto, fosse già tale da non lasciare alcuna possibilità di consegnare l'*opus* alla data iniziale convenuta del primo giugno. Di nuovo, si tratta però soltanto dell'approfondimento di un unico elemento della fattispecie, con un discorso che sarebbe poco perspicuo se il lettore già non conoscesse la natura del problema prospettato dal corrispondente, vale a dire che il committente si era cautelato con una penale sottoposta alla condizione '*si opus arbitrato meo ante kalendas Iunias effectum non sit*', e che si trattava di valutare se la proroga concessa escludesse l'integrazione di questa condizione⁴¹.

Similmente, in D. 18.1.69 (= L. 31)⁴², se il lettore già non conoscesse il con-

39 La natura teorica della *quaestio* è suggerita sia dal fatto che il corrispondente riferisca il caso a Proculo (*in laqueum quem posueras*) sia dai termini del tutto vaghi con cui ne delinea i contorni. Quanto al prologo e allo svolgimento del fatto, esso richiede infatti le tre precisazioni di cui Proculo dichiara di sentire la necessità, nella parte iniziale della risposta. Quanto all'epilogo, esso viene addirittura prospettato dal corrispondente in termini alternativi, con la doppia ipotesi dell'*aprum abstulere* / *dimittere*. È solo alla seconda variante che si riferisce la risposta di Proculo.

40 *Cum stipulatus sim mihi, Procule, si opus arbitrato meo ante kalendas Iunias effectum non sit, poenam, et protuli diem: putasne vere me posse dicere arbitrato meo opus effectum non esse ante kalendas Iunias, cum ipse arbitrio meo aliam diem operi laxiorem dederim?*

Proculus respondit: non sine causa distinguendum est interesse, utrum per promissorem mora non fuisset, quo minus opus ante kalendas Iunias ita, uti stipulatione comprehensum erat, perficeretur, an, cum iam opus effici non posset ante kalendas Iunias, stipulator diem in kalend<a>s August<a>s (corr. Momms.) protulisset. nam si tum diem stipulator protulit, cum iam opus ante kalendas Iunias effici non poterat, puto poenam esse commissam nec ad rem pertinere, quod aliquod tempus ante kalendas Iunias fuit, quo stipulator non desideravit id ante kalendas Iunias effici, id est quo non est arbitratus ut fieret quod fieri non poterat. aut si hoc falsum est, etiam si stipulator pridie kalendas Iunias mortuus esset, poena commissam non esset, quoniam mortuus arbitrari non potuisset et aliquod tempus post mortem eius operi perficiendo superfuisset. et prope modum etiam si ante kalendas Iunias [futurum] <certum> (corr. Momms.) esse coepit opus ante eam diem effici non posse, poena commissam est.

41 Per una recente e approfondita esegesi del brano, vd. PROCCHI, *Profili*, 173-175; *ivi* ult. bibl. anche in merito alla questione sia della genuinità della parte finale, sia dello sfondo pratico o teorico del caso.

42 *Rutilia Polla emit lacum Sabatenem angularium et circa eum lacum pedes decem: quaero,*

tenuto del contratto sottoposto al giurista – questa volta con riferimento a una vicenda concreta – e cioè che l'acquisto da parte di una certa signora di un certo lago includeva anche la porzione di terreno circostante per una profondità di dieci piedi, faticherebbe a capire perché nella risposta ci si riferisca senza ulteriori dettagli proprio a questa misura⁴³. E infine, in D. 23.4.17 (= L. 33)⁴⁴, a disporre della sola risposta di Proculo, si vedrebbe il giurista muovere da una considerazione sul principio di fondo che governa la classe dei patti *de reddenda dote*, e poi svolgerne le ricadute, arrivando per gradi a un patto specifico. Il confronto con la domanda mostra che il patto finale coincide con quello oggetto del quesito, ma la sua (ri)proposizione è fatta comunque in una forma soltanto parafrastica, e senza accompagnargli alcuni dettagli di fatto enucleati dal corrispondente⁴⁵. Anche in questo caso, la presenza della domanda conferisce perciò all'insieme del discorso maggior ordine e concretezza.

3. Parallelismi tra domanda e risposta

Nella scala che andiamo idealmente componendo, le tre classi di casi considerate nell'ultima parte del precedente paragrafo si pongono idealmente nel

[*numquid et*] <num quia ii> (corr. Momms.) *decem pedes, qui tunc accesserunt, sub aqua sint, quia lacus crevit, an proximi pedes decem ab aqua Rutiliae Pollae iuris sint.*

Proculus respondit: ego existimo eatenus lacum, quem emit Rutilia Polla, venisse quatenus tunc fuit, et circa eum decem pedes qui tunc fuerunt, nec ob eam rem, quod lacus postea crevit, latius eum possidere debet quam emit.

43 Per una recente e ampia disamina del brano, volta tra le altre cose a inquadrare storicamente la vicenda, anche ambientale, al centro del caso sottoposto a Proculo, vd. BISCOTTI, *Ermeneutica, passim*.

44 *Atilicinus Proculo suo salutem. Cum inter virum et uxorem pactum conventum ante nuptias factum sit, ut quibus diebus dos data esset, isdem divortio facto redderetur, post quinquennium quam nuptiae factae sunt uxor viro dotem dedit: divortio facto quaero, utrum quinquennii die vir uxori dotem redderet an statuto legibus tempore.*

Proculus respondit: Quod ad diem reddendae dotis attinet, pacto existimo meliorem condicionem mulieris fieri posse, deteriore non posse: itaque si cautum est, ut propiore tempore, quam legibus constitutum est, reddatur, stari eo debere, si ut longiore, [nec] <non> valere id pactum conventum. cuius sententiae conveniens est dicere, si pacto convento cautum est, ut quanto serius quaeque [et] <res> (corr. Momms.) post nuptias data fuerit, tanto post divortium reddatur, si propiore, quam in reddenda dote constitutum est, data sit, valere pactum conventum, si longiore, non valere.

45 Nel senso che si omette di ricordare, nella risposta, che alla costituzione della dote la moglie aveva provveduto passati cinque anni dalle nozze; sicché il problema che si poneva, ai sensi del patto '*ut quibus diebus dos data esset, isdem divortio facto redderetur*', era se il marito potesse contare a sua volta su un arco di cinque anni dal divorzio, per restituire la dote. Sulla struttura complessiva della risposta di Proculo, vd. di recente SÁNCHEZ-MORENO ELLART, *The Principle*, 125-127.

mezzo. Se alla base, come si è visto, si collocavano infatti quegli scambi epistolari dove la laconicità della risposta renderebbe semplicemente impossibile comprendere il senso del discorso, senza partire dal quesito che ne è alla base, negli scalini successivi la presenza della domanda aiuta a colmare un deficit di chiarezza, insito in una risposta che entra subito nel vivo del ragionamento e solo in funzione dello stesso recupera strada facendo, ma selettivamente, i presupposti fattuali del caso. Al vertice della scala sta infine un esiguo gruppo di brani, la caratteristica delle cui risposte è di presentare un recupero della fattispecie di partenza pressoché completo, fra l'altro costruito in termini tendenzialmente simmetrici rispetto alla domanda. In altre parole, l'esposizione dei fatti, su cui il corrispondente basa il proprio quesito, si trova riproposta tal quale nel discorso di Proculo. Se ci si mette nella prospettiva di un lettore del Digesto, la compresenza di domanda e risposta necessita dunque qui di una spiegazione diversa; il che ci obbliga a tornare a considerare analiticamente i singoli testi.

Uniformandosi alla sequenza di Lenel, il primo testo da prendere in considerazione è D. 50.16.125 (= L. 20):

Nepos Proculo suo salutem. Ab eo, qui ita dotem promisit: 'cum commodum erit, dotis filiae meae tibi erunt aurei centum', putasne protinus nuptiis factis dotem peti posse? quid si ita promississet: 'cum potuero, doti erunt?' quod si aliquam vim habeat posterior obligatio, 'possit' verbum quomodo interpretaris, utrum aere alieno deducto an extante?

Proculus: Cum dotem quis ita promisit: 'cum potuero, doti tibi erunt centum', existimo ad id quod actum est interpretationem redigendam esse: nam qui ambigue loquitur, id loquitur, quod ex his quae significantur sensit. propius est tamen, ut hoc eum sensisse existimem 'deducto aere alieno potero'. potest etiam illa accipi significatio 'cum salva dignitate mea potero': quae interpretatio eo magis accipienda est, si ita promissum est 'cum commodum erit', hoc est 'cum sine incommodo meo potero'.

Viene sottoposta a Proculo – se nell'ambito di una discussione teorica o di una consulenza cautelare, è disputato – l'interpretazione di due clausole apposte alla costituzione *verbis* di una dote: la prima recita '*cum commodum erit*', la seconda '*cum potuero*'⁴⁶. Con riferimento alla prima clausola, un corrispondente che incontreremo anche in altre occasioni (Nepote) chiede se la sua presenza nell'atto costitutivo permetta comunque di pretendere la dote non

46 Per il riferimento, forse anche testuale, alla *dotis dictio*, vd. LENEL, *Palingenesia*, I, 163 ntt. 2-5 e BREMER, *Iurisprudenciae*, 120 n. 1 e 121 nn. 1-3; adde WACKE, *Zur Einrede*, 465 e n. 55. A quest'ultimo studio (p. 463 n. 38) si può rinviare anche per la discussione circa lo sfondo, teorico piuttosto che cautelare, della *quaestio*.

appena celebrato il matrimonio. Con riferimento alla seconda clausola, la questione è invece se essa rappresenti qualcosa di più di una formula di stile e, in caso affermativo, se il verbo '*posse*' significhi che il costituente debba disporre di una somma pari a quella promessa, al netto o al lordo di eventuali debiti verso terzi. Proculo risponde partendo dal fondo e sottolineando, in via preliminare, l'ambiguità dell'espressione '*cum potuero*'. Dopo aver dato atto che la risposta non può non dipendere da quanto effettivamente stabilito dalle parti⁴⁷, il giurista aggiunge che l'interpretazione in astratto preferibile è che la clausola impegni a pagare non appena si disponga della liquidità necessaria al netto dei debiti. Di seguito, si precisa che la clausola potrebbe essere interpretata anche in un secondo senso, vale a dire come se subordinasse l'impegno di versare la dote alla disponibilità di una liquidità sufficiente a non dover rinunciare a spese che comprometterebbero la propria *dignitas*. Infine, si precisa che quest'altra interpretazione sarebbe senz'altro la più adeguata a fronte della clausola '*cum commodum erit*', così rispondendo implicitamente anche al primo quesito che era stato presentato.

Se si confrontano domanda e risposta dal punto di vista della reciproca economia informativa, si vede agevolmente che la parte di Proculo contiene qualcosa di più e qualcosa di meno rispetto alla parte del corrispondente. Qualcosa di più, perché ai due significati concorrenti, individuati nel quesito per la clausola '*cum potuero*', la risposta ne aggiunge un terzo, del quale ci si serve poi per interpretare anche la clausola '*cum commodum erit*'. Qualcosa di meno, perché le soluzioni indicate da Proculo escludono solo implicitamente le alternative segnalate dal corrispondente. Nella prospettiva di un lettore giustiziano del brano, si può dunque dire che la domanda continua ad assicurare un miglior quadro delle informazioni. Rispetto ai casi passati in rassegna nel par. precedente, la differenza è che questo surplus informativo non si misura sugli elementi del fatto, ma sul piano della *quaestio iuris*, la quale risulta arricchita per le varianti che si potrebbero astrattamente prendere in considerazione.

Qualcosa di simile avviene nel secondo testo di questo sottogruppo, D. 41.1.56 pr. (= L. 29):

Insula est enata in flumine contra frontem agri mei, ita ut nihil excederet longitudo regionem praedii mei: postea aucta est paulatim et processit contra frontes et

47 Un caveat sulla cui bontà le critiche di WACKE, *Zur Einrede*, 465-466, non mi sembra si debbano accogliere, data la varietà delle possibilità esegetiche che la locuzione '*cum potuero*' obiettivamente apre, e che il ragionamento del giurista non arriverà del resto ad escludere in assoluto: vd. BATTAGLIA, *Iuliani de ambiguitatibus*, 196-197. Da parte di entrambi gli Autori, approfondimenti anche per il rapporto tra il brano di Proculo e il precedente intervento di Servio tradito in D. 23.3.79.1.

superioris vicini et inferioris: quaero, quod adcrevit utrum meum sit, quoniam meo adiunctum est, an eius iuris sit, cuius esset, si initio ea nata eius longitudinis fuisset. Proculus respondit: flumen istud, in quo insulam contra frontem agri tui enatam esse scripsisti ita, ut non excederet longitudinem agri tui, si alluvionis ius habet et insula initio propior fundo tuo fuit quam eius, qui trans flumen habebat, tota tua facta est, et quod postea ei insulae alluvione accessit, id tuum est, etiamsi ita accessit, ut procederet insula contra frontes vicinorum superioris atque inferioris, vel etiam ut propior esset fundo eius, qui trans flumen habet.

Si affronta – anche in questo caso senza elementi davvero dirimenti per attribuire alla discussione uno sfondo esclusivamente teorico⁴⁸ – il problema della proprietà di un’*insula in flumine enata*, cresciuta col tempo a un punto tale da superare il prolungamento ideale dei confini del fondo prospiciente, tanto a monte quanto a valle. Nella risposta, Proculo intreccia la soluzione a una riproposizione assolutamente fedele del fatto⁴⁹, il quale risulta anzi arricchito da una variante non contemplata dal corrispondente⁵⁰. Per la parte non descrittiva, se così si può dire, ma normativa del discorso, il rapporto però si rovescia, ed è la risposta di Proculo a risultare tendenzialmente meno completa. Innanzitutto, perché il giurista, nell’aderire a una delle due soluzioni, già prospettate dal corrispondente, vale a dire che l’unico frontista iniziale continuerà a restare unico proprietario del tutto, lo fa in modo del tutto apodittico, laddove il suo interlocutore aveva invece abbozzato una motivazione (*quoniam meo adiunctum est*, scil. l’incremento). In secondo luogo, perché non viene (ri)menzionata da Proculo l’opposta opzione individuata dal corrispondente, la quale consisterebbe nel frazionare la proprietà dell’isola in corrispondenza dei prolungamenti ideali dei confini dei frontisti che tali sono divenuti solo in progresso di tempo. È dunque anche in questo caso sul piano della *quaestio iuris* che la domanda viene a esprimere un surplus d’informazioni rispetto alla risposta⁵¹.

48 Cfr. HORAK, *Besprechung*, 409 e n. 15.

49 Il corrispondente descrive l’incremento progressivo dell’isola *in flumine enata* come un *postea paulatim augere et contra frontes et superioris vicini et inferioris procedere*; Proculo parafrasa l’accaduto come un *postea insulae alluvione accedere* (scil. l’incremento) [...] *ut procederet insula contra frontes vicinorum superioris atque inferioris*. Dunque, mentre nella domanda sembra prevalere la rappresentazione concreta delle dimensioni dell’isola che crescono poco a poco, nella risposta si assorbe questo elemento nel concetto di *alluvio*; ciò anche in ragione del giro complessivo della frase, che guarda alla condizione giuridica dell’incremento (*et id quod postea alluvione accessit [...] tuum est*).

50 Vale a dire che l’isola si sia estesa non solo per la lunghezza del fiume, ma anche per la sua larghezza, finendo per diventare più prossima al fondo prospiciente sul lato opposto.

51 Anche se un punto trascurato dal corrispondente, e puntualizzato invece da Proculo, può forse vedersi nell’inciso ‘*si alluvionis ius habet*’ (scil. il fondo dell’unico e più vicino fron-

Non partecipa invece di questo denominatore comune il terzo, e ultimo, testo da prendere in considerazione, D. 41.1.56.1 (= L. 29):

Item quaero, si, cum propior ripae meae enata est insula et postea totum flumen fluere inter me et insulam coepit relicto suo alveo, quo maior amnis fluerat, numquid dubites, quin etiam insula mea maneat et nihilo minus eius soli, quod flumen reliquit, pars fiat mea? rogo, quid sentias scribas mihi.

Proculus respondit: Si, cum propior fundo tuo initio fuisset insula, flumen relicto alveo maiore, qui inter eam insulam fuerat et cum fundum vicini, qui trans flumen erat, fluere coepit inter eam insulam et fundum tuum, nihilo minus insula tua manet. set alveus, qui fuit inter eam insulam et fundum vicini, medius dividi debet, ita ut pars propior insulae tuae tua, pars autem propior agro vicini eius esse intellegatur.

Il brano – che consideriamo per il momento senza l'appendice finale che si legge nel Digesto – costituisce lo sviluppo del precedente; il che pone il problema – su cui pure dovremo tornare – di stabilire se anche negli *epistularum libri* i due passaggi si presentassero in questa stessa sequenza, cioè alternando domanda e risposta. Se ora ci si limita a considerare il testo nella stessa prospettiva dei precedenti, cioè per come le informazioni si distribuiscono tra la parte del corrispondente e quella di Proculo, la conclusione è che la prima parte non esprime davvero nulla che non si (ri)trovi anche nella seconda. Sul piano del fatto, ciò che si prospetta nel quesito è che dopo la formazione di un'*insula* più vicina a una delle due sponde del fiume (e perciò di proprietà esclusiva del proprietario del fondo rivierasco corrispondente), il fiume si sia ritirato dall'alveo maggiore che separava l'isola dalla sponda opposta. Muovendo dalla sopravvenuta modifica del corso del fiume, la *quaestio iuris* è se l'*insula* continui ad essere di proprietà del frontista affacciato su quello che inizialmente era l'alveo minore, e se questi abbia poi anche diritto a una parte dell'alveo in cui le acque hanno smesso di scorrere. Dopo aver esposto il caso a sua volta, e con assoluta completezza, Proculo risponde affermativamente al primo quesito, confermando che la proprietà dell'isola rimane a chi si affacciava sull'alveo meno largo del fiume, e passa poi a precisare le modalità secondo cui va divisa la proprietà dell'alveo maggiore derelitto.

Se riassumiamo i termini della relazione tra le due parti di D. 41.1.56.1, la

tista iniziale). Il *caveat* potrebbe sottintendere di non dare per scontato il presupposto da cui muove il quesito, e cioè che nella sua conformazione iniziale l'isola appartenesse senz'altro al proprietario del fondo rivierasco. Si sa infatti che lo *ius alluvionis* non si applicava a vantaggio del frontista, quando l'isola si fosse formata di rimpetto a un fondo *limitatus*: sulla questione vd. di recente BARBATI, *Riflessioni*, 261-269; *ivi* anche per i dubbi sul regime che si sarebbe seguito per questo caso particolare al tempo di Proculo.

conclusione è presto detta: quanto al fatto, esso ritorna con termini sostanzialmente identici tanto nella domanda quanto nella risposta, e occupando in entrambe le parti la prima posizione; quanto alla soluzione, quella prospettata apoditticamente dal corrispondente tale rimane nella risposta di Proculo. A mettersi nei panni di un lettore del Digesto, ne deriva che la lettura preliminare del quesito potrebbe giudicarsi del tutto superflua. Il che finisce per distinguere quest'ultimo testo sia da quelli passati in rassegna nel par. precedente (dove solo la versione del corrispondente permette al lettore di farsi un'idea precisa della *quaestio facti*) sia da quelli considerati all'inizio del presente par. (dove la domanda offre un surplus di informazioni circa la *quaestio iuris*). Di qui l'interrogativo: perché proprio (e solo) per D. 41.1.56.1 i compilatori avrebbero dovuto includere nell'*excerptum* la porzione di *epistula* del corrispondente?

Una prima possibilità è che si fosse voluto conservare anche per il § 1 del brano quella stessa struttura "doppia" che si era deciso di conservare per il § *pr.* In altre parole, una volta deciso, per quella esigenza di completezza di cui si è detto, di mantenere per la prima consultazione la struttura originaria di domanda e risposta, la stessa struttura si continuò a mantenere, vuoi per inerzia vuoi per amor di simmetria, anche per la consultazione successiva e coordinata, nonostante la cosa fosse qui superflua da un punto di vista informativo. È una possibilità, ma poco appagante, anche in ragione del fatto che per un altro passaggio dell'epistolario si dà la possibilità che si sia verificato proprio l'esatto contrario, vale a dire che da un unico scambio epistolare i compilatori abbiano estratto un primo spezzone, riprodotto nella forma "doppia" di domanda e risposta, e poi un secondo spezzone, riprodotto invece per la sola parte di Proculo⁵².

Una seconda possibilità è che in D. 41.1.56.1, diversamente da tutti i casi precedenti, la presenza della domanda s'imponesse agli occhi dei compilatori non in funzione di una risposta che, come si è visto, non le toglie nulla, bensì in funzione di ciò che alla risposta segue ulteriormente. D. 41.1.56.1 termina infatti con un *addendum*, relativo all'uso improprio fatto nei passaggi precedenti del termine *insula*, sul quale dobbiamo portare ora la nostra attenzione. Quella che segue è la versione della postilla, per come la si legge nella *littera Florentina*:

Intellego, ut et cum ex altera parte insulae alveus fluminis exaruerit, desisse insulam esse, sed quo facilius res intellexeretur, agrum, qui insula fuerat, insulam appellant.

Dal momento che si discute dell'inacidimento di uno dei due alvei del fiume che lambivano l'isola, va da sé che l'*insula* non si può più considerare tale, a rigore, ed è solo per rendere il discorso immediatamente comprensibile che si

52 Ci si riferisce ai §§ *pr.*-1 di D. 8.2.13 (= L. 3), sul cui rapporto vd. *infra* par. 8.

continua a impiegare quel termine. Tale è il senso di fondo dell'*addendum*. Sul piano della forma, le cose non sono però così semplici. L'affermazione parte in prima persona (e con una costruzione che senza emendazioni rasenta l'anacoluto o meriterebbe forse meglio la *crux*): *Intellego ut et [...] desisse insulam esse*⁵³. Nell'avversativa che segue, allorché si deve precisare che è solo per comodità che si continua a usare il termine *insula*, quest'altra azione si ritrova però predicata in terza persona plurale: *appellant*; dunque con una discrasia tra il discorso diretto della principale e quello indiretto della coordinata. Per eliminare la tensione, si è proceduto in due direzioni: mentre i manoscritti della *Vulgata* già presentavano la lezione *appellasti*⁵⁴, Mommsen ha proposto di correggere *appellant* in *appellavi*⁵⁵. Dunque, secondo Mommsen, Proculo starebbe tornando sull'uso da lui stesso fatto del termine *insula*; secondo la *Vulgata*, la chiosa sarebbe invece rivolta all'uso improprio che del termine era stato fatto dal corrispondente.

A nostro avviso, l'una e l'altra emendazione mal si conciliano col fatto che nel botta e risposta sulle conseguenze del ritiro del fiume dall'alveo maggiore, il termine *insula* era stato usato in effetti da entrambi i locutori, cioè prima da Proculo, ma prima ancora dal suo corrispondente. Il plurale *appellant*, trådito dalla *Florentina*, riflette appunto questo stato di cose, e si accorda al verbo in-

53 Per l'emendazione cfr. MOMMSEN, *Digesta*, II, 500 n. 2 e BONFANTE - FADDA *et alii*, *Digesta*, 1157 n. 6, che per il tratto *ut [et]* accolgono la correzione *intellego ut<ique>*, eliminando in questo modo il doppio problema di una subordinata all'infinito introdotta da *ut* e della presenza di un *et* apparentemente concessivo, ma non appropriato al contesto. Alternativamente, si potrebbe ipotizzare che i due lemmi problematici siano la corruzione di un originario *'autem'*. A riprova del fatto che la questione non incide comunque sul significato della postilla, LENEL, *Palingenesia*, II, 165 e BREMER, *Iurisprudentiae*, 127 accettano il testo così come trådito.

54 Segnalata nelle edizioni precedenti la revisione di Mommsen: vd. per es. l'*editio stereotypa* dei fratelli KRIEGLER, *Corpus*, 743 n. 18.

55 MOMMSEN, *Digesta*, II, 500 n. 3. Lo seguono BONFANTE - FADDA *et alii*, *Digesta*, 1157 n. 8, nonché BREMER, *Iurisprudentiae*, 127 n. 1. L'emendazione di Mommsen è ritenuta preferibile anche dall'anonimo Revisore del saggio, che ringrazio per l'osservazione. A fronte dell'ipotesi ulteriore, di cui si dirà subito a testo, che il periodo finale di D. 41.1.56.1 costituisca un glossema, essa continua tuttavia a sembrarmi meno probabile. Innanzitutto, se fosse sempre Proculo a parlare, si spiegherebbe meno facilmente lo scarto di senso del verbo *intellegere*, nella postilla usato nel significato di 'capire', ma immediatamente prima in quello di 'considerare' (cfr. in questo senso già HORAK, *Besprechung*, 403 n. 2). In secondo luogo, è degno di nota che a fronte anche delle altre difficoltà testuali concentrate nella frase finale (*supra* nt. 53) in tutta la lunga parte precedente del brano si diano errori quasi esclusivamente di copia, come tali corretti già in sede di allestimento della *Florentina* (cfr. l'apparato di MOMMSEN, *Digesta*, II, 499-500). Le due circostanze mi sembrano convergere verso una postilla dalla scrittura meno controllata rispetto al (resto del) testo, e perciò più probabilmente intrusa.

ziale in prima persona, *intellego*, supponendo che a parlare sia adesso una terza persona, la quale sta registrando l'uso improprio, ancorché comprensibile, che del termine *insula* risultava fatto da entrambi i protagonisti del dialogo.

La presenza di un terzo locutore, estraneo allo scambio epistolare che precede, suggerisce dunque di considerare l'intero tratto finale di D. 41.1.56.1, *intellego* – *appellant*, come una glossa marginale, penetrata nel testo degli *epistularum libri* in uno dei passaggi pregiustiniani della tradizione manoscritta⁵⁶. D'altro canto, proprio il fatto che agli occhi dei compilatori del Digesto questo squarcio dell'opera si presentasse in una veste che vedeva ormai come incorporata la puntualizzazione terminologica finale, può contribuire a spiegare perché il brano sia stato escerpito in blocco, includendo nella selezione anche una domanda i cui termini, sia in fatto sia in diritto, si ritrovavano tal quali nella risposta. Se l'epilogo del discorso era di appuntare come non rigorosissimo l'uso del termine *insula* che si trovava in entrambe le precedenti porzioni del testo, il fatto di renderle entrambe disponibili al lettore rispondeva a un'esigenza di coerenza complessiva del testo stesso.

4. Risposte autonome

Quale che sia la spiegazione migliore circa l'allestimento complessivo di D. 41.1.56.1, il confronto con i testi passati in rassegna nei parr. 2-3 evidenzia che le risposte di Proculo potevano riportarsi ai quesiti ricevuti secondo vari livelli e modelli, incluso quello, documentato proprio da D. 41.1.56.1, di riprendere in modo esaustivo sia i termini in fatto sia le conseguenze in diritto prospettate dal corrispondente. Alla luce di quest'ultimo modello si spiega perciò agevolmente la presenza nel Digesto di "risposte epistolari autonome" di Proculo. Ci serviamo di questa etichetta, per denotare un piccolo gruppo di testi la cui caratteristica è di autorappresentarsi linguisticamente come risposte del giurista a un quesito previo, ma che nel Digesto sono riprodotte senza essere accompagnate dalla (ri)proposizione del quesito medesimo, dai compilatori giudicato evidentemente superfluo.

56 Ci sembra invece più difficile mantenere la lezione trādita dalla *Florentina*, attribuendola al tempo stesso al testo originale di Proculo, come sembra invece postulare LENEL, *Palingenesia*, II, 166. In questo senso vd. invece esplicitamente KRAMPE, *Proculi*, 20, il quale attribuisce valore generale all'osservazione, dando ad *appellant* un significato impersonale («man nenne»). L'uso impersonale della terza persona plurale, che si realizza con verbi come *aiunt*, *ferunt* o simili (vd. HOFMANN - SZANTYR, *Lateinische Syntax*, 418-419), ai quali potrebbe pure concedersi in astratto di avvicinare *appellant*, implica comunque un oggetto che l'autore del testo registra come esterno; il che mal si concilia con il ricorso al termine '*insula*' fatto in prima battuta dallo stesso Proculo.

Il primo caso – piuttosto noto agli storici del diritto – è rappresentato dalla lunga discussione dedicata da Proculo all'arbitraggio delle *partes societatis*. Nel Digesto la discussione si allunga per più frammenti, date le fusioni (in senso bluhmiano) realizzate dai compilatori con brevi estratti dalle *Quaestiones* di Paolo. Ai fini della nostra rassegna è sufficiente considerare la prima parte del discorso, trādita in D. 17.2.76 (= L. 12):

Societatem mecum coisti ea condicione, ut Nerva amicus communis partes societatis constitueret: Nerva constituit, ut tu ex triente socius esses, ego ex besse: quaeris, utrum ratum id iure societatis sit an nihilo minus ex aequis partibus socii simus. existimo autem melius te quaesitum fuisse, utrum ex his partibus socii essemus quas is constitueret, an ex his quas virum bonum constituere oportuisset. arbitratorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive aequum sit sive iniquum, parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim persona sit comprehensa, cuius arbitrato fiat.

Il discorso muove dall'esposizione del caso (se di scuola o reale, anche in questo caso è discusso)⁵⁷: due soci demandano a un comune amico di stabilire le rispettive quote di partecipazione alla società, e questi le fissa nella misura di un terzo e due terzi. Proseguendo, s'intuisce tuttavia che quello prospettato non è un fatto inedito, di cui Proculo stia cioè introducendo la discussione ex novo; si tratta piuttosto della riprospettazione di una fattispecie sottoposta al giurista da un anonimo corrispondente. È a costui che viene infatti riferita la *quaestio iuris* che ne deriva (*quaeris*), per di più correggendolo per l'errata impostazione del quesito (*existimo [...] melius te quaesitum fuisse*). Il corrispondente chiedeva infatti se l'arbitrato descritto fosse conforme al regime della *societas* o se le partecipazioni dei soci dovessero comunque fissarsi per quote uguali. Secondo Proculo, ci si sarebbe dovuti invece chiedere se le quote dei soci dovessero essere in ogni caso quelle fissate dall'arbitro, oppure quelle che l'arbitro avrebbe dovuto fissare secondo i parametri oggettivi di un *vir bonus*. Precisato il senso della *distinctio*, richiamandosi alla configurabilità in astratto di due diversi modelli di arbitrato, il giurista passerà poi a spiegare che è al secondo tipo di *arbitratus*, quello del *vir bonus*, sindacabile attraverso il *iudicium bonae fidei*, che ci si deve riferire nel caso proposto⁵⁸.

57 Cfr. MILANI, *Amicitia*, 509 n. 97.

58 Si tratta della parte svolta in D. 17.2.78 e 80 (sulla cui costituzione, nella scia della correzione proposta da MOMMSEN, *Digesta*, I, 511 n. 1, vd. da ult. MILANI, *Amicitia*, 519 e n. 145), dalla quale si chiarisce che la rettifica rivolta al corrispondente serve a evitare le secche di un'impostazione troppo rigida, ai sensi della quale, una volta esclusa la validità della spere-

Se per D. 17.2.76 è dunque palese che l'impianto della risposta di Proculo prevede un riassunto preliminare e fedele di un quesito di partenza, stralciato proprio per questa ragione al momento di escerpire il testo, per un secondo *excerptum* la configurabilità di questo stesso modello è invece molto più ostica. Il problema nasce dalla veste contraddittoria con cui si presenta nella *littera Florentina* il brano in questione, D. 31.47 (= L. 22):

Sempronius Proculus Nepoti suo salutem. Binae tabulae testamenti eodem tempore exemplarii causa scriptae (ut volgo fieri solet) eiusdem patris familias proferuntur: in alteris centum, in alteris quinquaginta aurei legati sunt Titio: quaeris, utrum centum et quinquaginta aureos an centum dumtaxat habiturus sit.

Proculus respondit: in hoc casu magis heredi parcendum est ideoque utrumque legatum nullo modo debetur, sed tantummodo quinquaginta aurei.

Il testo si apre con una *inscriptio* epistolare in cui Proculo, nominato eccezionalmente anche per il gentilizio *Sempronius*, figura come mittente e come destinatario quello stesso Nepote già incontrato nell'esame di D. 50.16.125. Al netto di questa differenza con il brano precedente, dove l'assenza dell'*inscriptio* nasconde l'identità del corrispondente, nella parte iniziale della lettera escerpita per D. 31.47 si ripropone la medesima dialettica dell'*epistula* escerpita per D. 17.2.76. In altre parole, Proculo attacca con una esposizione del fatto, ma si chiarisce subito dopo (e sempre grazie al *quaeris*, in seconda persona) che il fatto esposto non è altro che quello prospettato al giurista in una precedente lettera, insieme al quesito di diritto, che Proculo parimenti riprende. Nel caso specifico, il fatto di partenza è che nelle due copie di un medesimo testamento risulti assegnato in favore della stessa persona un legato per due cifre diverse: in una copia per cento, nell'altra per cinquanta. Il quesito che ne deriva è quanto possa pretendere il legatario: se centocinquanta (cioè la somma delle due cifre) oppure cento (cioè la sola cifra maggiore)⁵⁹.

quazione decisa dall'arbitro, le *partes societatis* dovrebbero considerarsi indeterminate e perciò da fissare come uguali: cfr. TALAMANCA, *Società*, 838 e n. 263. Diversamente SANTUCCI, *Il socio*, 66-67, il quale pensa che il quesito del corrispondente risenta ancora della controversia tardo-repubblicana intorno alla possibilità di stabilire quote differenziate nelle perdite e nei profitti. Per ulteriori ragguagli esegetici sullo svolgimento del pensiero di Proculo, vd. di recente MILANI, *Amicitia*, 511-524, in part. quanto alla tesi che il giurista non trovasse che l'*arbitrium* cd. *merum* fosse situazione inconciliabile in assoluto con il *ius societatis*, ma rimandasse a una *quaestio voluntatis* se le parti avessero concordato un arbitraggio di quel tipo piuttosto che un *arbitrium* cd. *boni viri*, risolvendo la *quaestio* nel secondo senso perché nel caso concreto sottopostogli i soci avevano scelto come arbitro un *communis amicus*.

⁵⁹ Nella *littera Florentina*, il numerale centocinquanta risulta scritto per esteso solo grazie alla correzione di *F*², che completa '*utrum <centum> et quinquaginta*'. Tuttavia, la successiva

Se in questa prima parte di D. 31.47 sembra dunque Proculo a parlare, riassumendo le posizioni di Nepote, e in linea con una *inscriptio* nella quale il giurista si presenta come il mittente e Nepote come destinatario, diventa difficile capire per quale ragione, quando il brano passa a quella che sulla questione risulta essere la personale opinione di Proculo⁶⁰, questa venga introdotta dal sintagma *‘Proculus respondit’*. Dato che negli altri *excerpta* degli *epistularum libri* il sintagma in questione divide regolarmente quanto scrive il corrispondente da quanto risponde il giurista, le due parti del testo entrano necessariamente in tensione. E poiché la tensione si estende fatalmente alla *salutatio* epistolare iniziale, e perciò al valore da assegnare al gentilizio lì eccezionalmente associato al nome di Proculo, si spiega che il dibattito relativo abbia coinvolto anche studiosi interessati in via principale alla biografia del giurista. Le posizioni al riguardo sono tre. La prima – capitanata da Mommsen – ha fiducia nel *‘Proculus respondit’* intermedio, ed emenda di conseguenza la prima parte del testo, dov’è necessario che Proculo figuri come destinatario di una lettera inviatagli da (Sempronio) Nepote⁶¹. Altri fa il contrario, attribuendo al sintagma *‘Proculus respondit’* la natura ora di un glossema ora di un inserto compilatorio⁶². Altri ancora evita correzioni di sorta, osservando che anche a prendere l’intero testo come estratto da un’unica lettera, scritta da (Sempronio) Proculo a Nepote, non vi sarebbe comunque alcuna necessità di espungere il successivo *‘Proculus*

opzione *‘an centum dumtaxat’* lascia aperta la possibilità che *F*¹ avesse correttamente trascritto una cifra in cui si dava per sottintesa la parte compresa nella alternativa seguente: cfr. SCOTTI, *La pluralità*, 20 e 36 n. 121; nello stesso senso vd. implicitamente LENEL, *Palingenesia*, II, 164 e BREMER, *Iurisprudentiae*, 123. Non ha trovato invece seguito la congettura di MOMMSEN, *Digesta*, II, 48 n. 2 di correggere in *‘quingaginta’* la seconda opzione prospettata dal corrispondente a Proculo, così da allineare perfettamente le alternative di domanda e risposta: sul pt. vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 123 n. 4, e ora SCOTTI, *La pluralità*, 20.

60 Giudizio sul merito del quale – e dei connessi problemi di costituzione del testo – vd. *infra* par. 7, in corrispondenza della n. 126.

61 Il che si realizza, da un lato, correggendo l’*inscriptio* epistolare trädita in *‘Sempronius <Nepos Proculo> suo salutem’* e, dall’altro lato, emendando il trädito *‘quaeris’* ora in *‘quaeritur’* ora in *quaero*: nel primo senso, vd. MOMMSEN, *Digesta*, II, 48 n. 1; nel secondo, MOMMSEN - KRÜGER, *Corpus*, 474 n. 4 (con rinvio anche alla *Vulgata*), nonché LENEL, *Palingenesia*, II, 164 n. 3, KRÜGER, *Geschichte*, 153 n. 44, BREMER, *Iurisprudentiae*, 123 n. 2 e KUNKEL, *Herkunft*, 123 n. 128. Alla stessa conclusione sembrerebbe in definitiva accedere anche KRAMPE, *Proculi*, 1-2 e 38 n. 4, nonché ora SCOTTI, *La pluralità*, 20 e 36 n. 115.

62 Nel primo senso vd. HONORÉ, *Proculus*, 475, il quale lascia peraltro aperta l’alternativa tra una glossa e la possibilità, non ulteriormente circostanziata, di un’edizione degli *epistularum libri* non curata direttamente da Proculo. Nel senso di un inserto compilatorio vd. invece, anche in questo caso senza ulteriormente circostanziare, KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 690.

respondit’, giudicato espressione dell’«Eigenart des juristischen Briefstils», volto a separare «das *responsum* vom Sachverhalt und Rechtsfrage»⁶³.

A nostro avviso, questa terza posizione mediana è senz’altro da respingere, perché l’anomalia costituita da D. 31.47 non può risolversi con il richiamo a una tipicità dello stile epistolare tutta da dimostrare. Un conto sono infatti gli *epistularum libri* di Giavoleno, dove è sì una costante che il verbo *respondi(t)* separi, come periodo autonomo, l’esposizione del quesito dalla soluzione del giurista; ma ciò a causa di quella sistematica rielaborazione della corrispondenza di Giavoleno, che ha finito per cancellare le identità dei suoi corrispondenti, come si è segnalato a suo tempo⁶⁴. Altro conto sono invece gli *epistularum libri* di Proculo, di cui il Digesto ha conservato un certo numero di *inscriptiones* epistolari. Quale che sia la ragione per cui il numero in questione risulta tanto esiguo, è un dato di fatto che il sintagma ‘*Proculus respondit*’ (se del caso anche in forma soltanto nominale) si trova il più delle volte in testi privati delle formule di saluto iniziali⁶⁵. E se è certo vero che esso può trovarsi anche in testi per cui si siano mantenuti i saluti iniziali soltanto del corrispondente⁶⁶, è vero anche che il sintagma non risulta mai attestato, se non appunto in D. 31.47, nel mezzo di una lettera aperta dai saluti di Proculo a questo o a quell’altro interlocutore. Da questo punto di vista, rimane perciò l’anomalia di un testo in cui dovrebbero coesistere il discorso diretto del giurista e un inserto che al giurista stesso si riferisce in terza persona.

Dovendo prendere atto e spiegare le ragioni di questa tensione, ci pare che la soluzione preferibile sia di attribuire ai compilatori la paternità del sintagma ‘*Proculus respondit*’. Emendare nel diverso modo proposto da Mommsen, significa postulare un errore della tradizione manoscritta di così ampia portata che riesce difficile rintracciarne la genesi. Per contro, sul piano dei contenuti giuridici del testo, considerando che la soluzione finale di Proculo si allontana dall’alternativa che Proculo stesso dice essergli stata prospettata dal corrispondente, riesce forse più facile figurarsi le ragioni che potrebbero aver portato i

63 Così in part. MAYER-MALY, *Proculus*, 1235. In termini analoghi LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, 143-144, richiamandosi alla varietà di forme presentate dagli *excerpta* degli *epistularum libri* per la presentazione tanto dei quesiti sottoposti a Proculo quanto delle risposte di Proculo stesso; nello stesso senso vd. PARICIO, *Una aproximación*, 86.

64 *Supra* in corrispondenza della n. 13. Non cambia la sostanza del discorso il fatto che in due casi, sui trentacinque complessivamente censibili grazie a LENEL, *Palingenesia*, I, 285-297, il verbo non formi un periodo autonomo, ma regga sintatticamente la soluzione di Giavoleno: cfr. D. 18.1.64 (= L. 78) e D. 19.5.10 (= L. 135).

65 Vd. i fr. 3, 4, 6, 7, 24, 29 e 31 L.; per il caso particolare del fr. 26, vd. oltre nel testo.

66 Vd. i fr. 20 e 33 L.

compilatori a segnalare che in quel punto della lettera cominciava l'opinione personale del giurista⁶⁷.

Una volta considerato come inserto aggiunto il '*Proculus respondit*' intermedio, D. 31.47 (= L. 22) si riporta perfettamente al modello di risposta epistolare di cui sono espressione sia D. 17.2.76 (= L. 12) sia D. 41.1.56 (= L. 7). Senza limitarsi a enunciare apoditticamente la soluzione del caso, ma senza neppure iniziare a sviluppare *in medias res* il proprio ragionamento, Proculo si rivolge al corrispondente riepilogando come prima cosa i punti essenziali, in fatto e in diritto, sottopostigli dal corrispondente stesso.

Esula invece del tutto dallo schema indicato un ultimo testo che reca traccia di un discorso diretto, con il quale l'autore pare rimandare a una consultazione ricevuta. Si tratta tuttavia di un brano molto breve, percorso da una tensione in parte simile a quella già registrata per D. 31.47, ma che a causa proprio della sua sinteticità sembra sottrarsi a una spiegazione pienamente appagante. Il testo in questione è D. 46.3.84 (= L. 26).

Egisti de peculio servi nomine cum domino: non esse liberatos fideiussores eius respondit. at si idem servus ex peculio suo permissa administratione peculii nummos solvisset, liberatos esse fideiussores eius recte legisti.

Nel primo segmento del testo, una costruzione bipartita prende il posto di quello che nei due brani precedenti si presentava come un più didascalico schema ternario. In altre parole, alla esposizione del fatto segue ora direttamente la prospettazione di una certa conseguenza normativa, nella quale è incorporata e

67 L'ipotesi di un glossema (*supra* n. 62) ci pare meno verosimile dell'ipotesi di un intervento compilatorio in ragione della tesi, che esporremo più avanti (par. 6, in corrispondenza della n. 88 e a seguire), che il sintagma '*Proculus respondit*' corrisponda a un intervento editoriale sistematico, al quale i compilatori ricorrono ogniqualvolta l'escerpimento della corrispondenza del giurista li porta a operare dei tagli che rendono altrimenti indistinguibile le due parti di testo selezionate, quelle cioè a firma del corrispondente e del giurista stesso. Nel caso di specie, trattandosi di testo estratto unicamente dalla risposta di Proculo, si deve pensare a un intervento evidentemente fuori norma, dovuto verosimilmente alla non perfetta simmetria tra la domanda del corrispondente, per come (ri)esposta da Proculo, e la soluzione al caso infine avanzata dal giurista. Da questo punto di vista, va infatti considerato che nel testo trádito dalla *Florentina* (*supra* n. 59) l'alternativa attribuita da Proculo a Nepote è che al legatario spettino centocinquanta monete (cioè la somma delle due cifre indicate nelle due diverse copie del testamento) oppure cento (cioè la sola cifra maggiore). Per parte sua, il giurista esclude che il legato sia doppio (e che le due cifre perciò si cumulino) e opta per un debito unicamente di cinquanta (cioè della sola cifra minore). Quale che sia la *ratio* della decisione (vd. *infra* in corrispondenza della n. 126), il fatto che Proculo prospetti in prima battuta, attribuendola ad altri, un'alternativa dalla quale la sua soluzione poi si allontana, potrebbe aver indotto i compilatori a rimarcare comunque lo stacco tra una parte e l'altra della lettera.

sottintesa la *quaestio iuris* relativa. Nello specifico, il fatto di partenza è costituito dall'essere stata esercitata contro il *dominus* un'*actio de peculio* per il debito di uno schiavo; il fatto in questione non produce (conseguenza normativa) quell'effetto a cui in astratto si potrebbe pensare (*quaestio iuris*), cioè di liberare i garanti del servo. Liberazione si ha invece – prosegue il secondo segmento del testo – quando il creditore sia stato pagato con denaro tratto da un peculio di cui al servo era stata lasciata facoltà di amministrazione.

Già sul piano dei contenuti non risulta del tutto perspicuo in funzione di quale ragionamento Proculo giustapponga le due situazioni considerate nella prima e nella seconda parte del testo, vale a dire, riassumendo, esercizio dell'azione e pagamento⁶⁸. Ma sul piano della forma le cose vanno addirittura peggio. Nella seconda parte, ci si esprime infatti come se si stesse avallando l'affermazione di un proprio interlocutore. All'affermazione che un pagamento nelle condizioni date svincola i garanti, il testo premette infatti un "hai letto correttamente" (*recte legisti*). Dato il giro della frase, si direbbe dunque che in merito alla fattispecie della *solutio* già un corrispondente avesse fatto presente a Proculo l'esito di una sua personale lettura, confermatagli ora dal giurista⁶⁹. D'altro canto, il fatto che il giurista, in questa seconda parte del brano, sembri rivolgersi in seconda persona direttamente a un proprio interlocutore entra in tensione con il '*respondit*' che nella parte precedente introduce l'affermazione

68 L'ipotesi di WACKE, *Die libera administratio*, 277-278, è che il quesito sottoposto a Proculo riguardasse la questione della liberazione del garante del servo, come effetto della *litis contestatio* conclusa con il padrone sull'*actio de peculio*, ma che già il corrispondente (che sintatticamente parrebbe coincidere con il creditore stesso: sul problema vd. sempre WACKE, *op. cit.*, 278 n. 93) avesse portato in comparazione il caso del pagamento; comparazione la cui bontà Proculo avrebbe escluso. A una comparazione di esito opposto pensava invece LEVY, *Die Konkurrenz*, 374-375, sul presupposto che il testo classico di Proculo esponesse un regime che attribuiva alla *litis contestatio* col *dominus* effetto estintivo anche per il garante: sul pt. vd. le critiche di KRAMPE, *Proculi*, 77.

69 L'espressione '*recte legere*' è attestata usualmente (rassegna delle principali fonti in DECORTE, *Publishing*, 243) come parte della formula legale '*unde de plano recte legi posse*', dunque con un valore di possibilità materiale della lettura. Il valore traslato, di accessibilità dei contenuti, presente nel *post scriptum* di Cic. *Fam.* 7.18 (§ 4: *epistulam tuam [...] nihil habebat quod non vel in contione recte legi posset*), potrebbe essere un riferimento ironico proprio alla formula in questione, atteso il complesso dei rimandi scherzosi, di cui è intessuta la lettera, all'*ars* di Trebazio (vd. in generale HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, 179 ss.). Non trova invece altri riscontri l'ulteriore significato traslato – di *legere* per *intelligere* (cfr. per es. Cic. *Fam.* 7.19.2: *si attente leges, si saepius, per te omnia conquerere ut recte intellegas*) – che viene spontaneo attribuire all'espressione in D. 46.3.84; sicché potrebbe pensarsi che la versione tradita della risposta di Proculo debba correggersi proprio in '*recte <intel>legisti*'. L'incertezza non si riverbera ad ogni modo sul fatto che il discorso postuli una precedente lettura del corrispondente, riferita al giurista in termini che quest'ultimo trovava corretti.

che i garanti non sono invece liberati dall'esercizio dell'azione contro il *dominus* del debitore. Né è ben chiaro come questa tensione si possa risolvere. Affermando, come si è fatto, che nella prima parte del testo potrebbe essere in realtà un allievo di Proculo a parlare, riportando la risposta del maestro⁷⁰, si deve mettere in conto una serie di ipotesi non controllabili sulle modalità di edizione degli *epistularum libri*⁷¹. Un'ipotesi apparentemente più semplice è di portare il *'respondit'* trádito alla prima persona singolare⁷². Principale e coordinata verrebbero così ad allinearsi sotto la forma di un discorso diretto di Proculo, anche se sul piano della sostanza resterebbe evidentemente da spiegare perché mai il giurista, in una lettera a sua volta di risposta, avrebbe dovuto richiamarsi a un proprio *responsum* precedente^{73-73bis}.

5. Una lettera autografa di “muta” risposta

Terminata la rassegna degli *excerpta ex epistularum libris* che presentino – o a firma del corrispondente o perché ripreso dallo stesso Proculo – il testo della *quaestio* sottoposta al giurista, è il momento di iniziare a tirare le fila del discorso. Per fissare una prima conclusione, si può iniziare da un riepilogo di quanto

70 WACKE, *Die libera administratio*, 278.

71 In particolare, dovendosi supporre una composizione (almeno in parte) non di prima mano da parte di Proculo, o comunque malaccorta.

72 Dunque, come un semplice errore determinatosi sul piano della tradizione manoscritta, per es. per un errato scioglimento di sigla.

73 Immaginando che questo primo intervento di Proculo coincidesse con quella stessa “lettura” riferita dal corrispondente, a cui si accenna nella seconda parte dell'*excerptum*, si potrebbe immaginare ulteriormente che in essa già ci si riferisse in qualche modo alla diversa condizione dei garanti del servo, a seconda che il creditore fosse stato pagato con denaro del peculio, piuttosto che costretto ad agire *de peculio* contro il *dominus*; sicché il corrispondente potrebbe essere tornato a interrogare il giurista a proposito delle due soluzioni, della cui compatibilità magari dubitava. Da quest'ultimo punto di vista, va infatti considerato che l'esperimento dell'*actio de peculio* presuppone un rifiuto del *dominus* di saldare il (presunto) debito dello schiavo; se la cosa non libera i garanti, perché li si dà invece per liberati, quando il servo paga senza prima aver interpellato il padrone? Il corrispondente potrebbe essere stato fuorviato da un interrogativo del genere.

73bis La difficoltà potrebbe superarsi, come mi è stato suggerito in sede di revisione, mantenendo il trádito *respondit* e supponendo che Proculo si stesse riferendo al *responsum* di un altro giurista, sottopostogli per un parere, dopo che il corrispondente lo aveva messo a confronto con un'altra lettura. Questa opzione, se per un verso ha certo il pregio di evitare interventi editoriali, per altro verso finisce per moltiplicare gli enti del testo (postulando due altri giuristi, oltre a Proculo, come autori del *responsum* e della lettura messa a confronto). Inoltre, se il corrispondente avesse chiesto un'opinione sul *responsum* altrui, ci si attenderebbe che Proculo ne riferisse il contenuto in termini non neutri, ma valutativi.

è venuto via via emergendo, dopo aver ordinato gli *excerpta* sulla base della relazione informativa tra domanda e risposta. Da questo punto di vista, ed evidentemente al netto dell'azione dei compilatori, ciò che risulta è che Proculo non ha un modo unico, protocollare, di rispondere ai quesiti sottopostigli. A volte la risposta si esaurisce nell'indicare la soluzione pura e semplice della fattispecie descritta nella consultazione (D. 45.1.113.1 = L. 7). Altre volte la soluzione è fatta precedere da un riepilogo solo sommario del caso (D. 12.6.53 = L. 24, D. 31.48 pr. = L. 28). Altre volte ancora il caso è ripreso in tutti i suoi elementi di base, ma inserendoli partitamente nel discorso di risposta, a secondo della rilevanza di ciascuno per il ragionamento svolto (D. 28.5.70 = L. 4, D. 41.1.55 = L. 6, D. 45.1.113 pr. = L. 7, D. 18.1.69 = L. 31, D. 23.4.17 = L. 33). Infine, vi sono volte in cui la consultazione risulta ripresa in modo addirittura pedissequo, quanto ai termini della fattispecie (D. 50.16.125 = L. 20 e D. 41.1.56 = L. 29), fino al punto che della consultazione stessa può arrivare a trovarsi una trascrizione vera e propria nell'esordio della risposta di Proculo, comprensiva di fatto e *quaestio iuris* (D. 17.2.76 = L. 12 e D. 31.47 = L. 22).

Se è lecito generalizzare quanto si deduce da D. 46.1.56.1, il fatto che nella lettera di risposta fossero pedissequamente ripresi i termini del quesito non trattenne Proculo (o chi curò l'allestimento dell'epistolario, nella versione pervenuta ai compilatori del Digesto) dal pubblicare comunque anche la lettera del corrispondente. Stando così le cose, sembra allora lecita una deduzione ulteriore, che proietta il ragionamento sui criteri che nell'allestimento dell'antologia giustiniana determinarono l'estensione degli *excerpta* della corrispondenza di Proculo. Individuata l'opinione del giurista che si desiderava recepire nel Digesto, se questa era formulata sottintendendo l'uno o l'altro aspetto della *quaestio* sottoposta dal corrispondente, o se anche solo la risposta presentava una *dispositio* che avrebbe reso più complesso seguire lo svolgimento del ragionamento del giurista, allora insieme alla risposta i commissari escerpirono il testo della domanda; diversamente la ignorarono. Al primo gruppo – per chiudere il cerchio del riepilogo – appartengono gli *excerpta* che abbiamo passato in rassegna nei parr. 2-3; al secondo i brani considerati nel par. precedente.

Nell'ottica che siamo venuti mettendo a fuoco – cioè dell'autosufficienza del testo di Proculo – ai frammenti del secondo gruppo si può però agevolmente aggiungere un ultimo brano, dalla struttura eccentrica, rispetto ai criteri su cui abbiamo costruito le aggregazioni precedenti. Da un lato, come D. 31.47 (= L. 22), l'*excerptum* è infatti aperto da un'*inscriptio* epistolare, con i saluti di Proculo al corrispondente (il medesimo Nepote di D. 31.47, oltre che già di D. 50.16.125). Dall'altro lato, diversamente da D. 31.47, oltre che da D. 17.2.56 (= L. 12) e D. 46.3.84 (= L. 26), mancano all'interno dell'estratto elementi lin-

guistici espliciti (come *quaeris* o *<intel?>legisti*) che indichino che il discorso di Proculo si appoggiava nell'originale sul precedente discorso del suo interlocutore. Come valutare allora il testo? Si tratta dell'esposizione di un problema portato per diretta iniziativa del giurista all'attenzione del corrispondente? Oppure deve pensarsi che, allo stesso modo dei casi precedenti, il problema fosse stato segnalato per primo dal corrispondente e che quella di Proculo fosse perciò una lettera di risposta?

La soluzione da dare ci sembra in questo secondo senso, e non soltanto per una semplice inerzia impressa dal fatto che secondo questa stessa struttura, di domanda e risposta, si presenta l'insieme della corrispondenza esplicita di Proculo, per non dire poi del fatto specifico che sempre nel ruolo di consultante s'incontra altrove la persona di Nepote, cioè dello specifico corrispondente del caso. Piuttosto, ci sembra che la consapevolezza acquisita intorno alle diverse modalità delle risposte di Proculo permetta di riportare agevolmente entro i tipi noti anche quest'ultimo *excerptum*, confermando che a riprodurre il testo della consultazione hanno rinunciato, a ragion veduta, i compilatori.

Il testo a cui ci riferiamo è D. 23.3.67 (= L. 25):

Proculus Nepoti suo salutem. Ancilla quae nupsit dotisque nomine pecuniam viro tradidit, sive sciat se ancillam esse sive ignoret, non poterit eam pecuniam viri facere eaque nihilo minus mansit eius cuius fuerat antequam eo nomine viro traderetur, nisi forte usucapta est. nec postea quam apud eundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare potuit. itaque nec facto quidem divortio aut dotis iure aut per conditionem repetere recte potest, sed is cuius pecunia est recte vindicat eam. quod si vir eam pecuniam pro suo possidendo usucepit, scilicet quia existimavit mulierem liberam esse, propius est, ut existimem eum lucrifecisse, utique si, antequam matrimonium esse inciperet, usucepit. et in eadem opinione sum, si quid ex ea pecunia paravit, antequam ea dos fieret, ita, ut nec possideat eam nec dolo fecerit, quo minus eam possideret.

Già a una prima lettura si comprende che il brano non si può riportare al modello di risposta messo a fuoco nel par. precedente, dove la soluzione di Proculo, il *responsum* vero e proprio, era anticipato dalla riproposizione prima del caso e poi della *quaestio*. In apertura di D. 23.3.67 si trovano sì alcuni elementi di fatto (lo sposarsi di una *ancilla* e il suo dare del denaro al marito *dotis nomine*), ma lo snodarsi dell'*epistula* rende palese che si tratta solo dei primi segmenti di una più lunga sequenza (completata dall'essere l'*ancilla* divenuta libera *apud eundem virum*, e dal successivo divorzio). Quanto al fatto, quella di Proculo è dunque una resa disarticolata, dove ogni elemento viene immediatamente valutato per le sue conseguenze giuridiche. Il modo di procedere ricorda perciò quello di alcune risposte esaminate nel par. 2, dove il giurista entrava

direttamente *in medias res*, disarticolando e commentando partitamente i vari momenti della fattispecie sottopostagli dal corrispondente⁷⁴. Sennonché, per D. 23.3.67 la dinamica della fattispecie si ricostruisce comunque agevolmente, solo che si mettano in fila i tre momenti commentati partitamente da Proculo. Né residuano particolari difficoltà, una volta che quei fatti vengano coordinati alla soluzione (e alla variante finale) prospettata dal giurista, a dire quale quesito il caso avesse sollevato. La fattispecie vede in esordio le “nozze” di una schiava, accompagnate dalla consegna al “marito” di una somma di denaro a titolo di “dote”; durante la convivenza la donna acquista la libertà; infine divorzia. Il quesito è a chi spetti a questo punto di recuperare il denaro, se alla donna o a chi ne era proprietario al momento della *datio*. Proculo decide nel secondo senso, basandosi sulla doppia premessa esposta a commento dei due primi segmenti del fatto: al momento della *datio dotis* la donna, in quanto schiava, non aveva titolo per trasferire la proprietà del denaro, né un trasferimento si sarebbe potuto determinare in automatico una volta divenuta la donna *sui iuris*⁷⁵. Fatto salvo il caso di un’eventuale usucapione, su cui si ragiona approfonditamente nell’ultima parte del brano, la proprietà del denaro non è dunque mai passata di mano, e spetta al proprietario originario di rivendicare la somma⁷⁶.

Come è stato notato, la spiegazione più piana di una struttura testuale tanto peculiare, dove l’esposizione del fatto è frastagliata e data per presupposta la *quaestio iuris*, è che alla base del discorso stia la richiesta di una consulenza, di cui Nepote era in qualche modo intermediario, che quel fatto e quella *quaestio*

74 In part., è utile il confronto con D. 45.1.113 pr. (= L. 7) e D. 18.1.69 (= L. 21), che presentano il medesimo modulo di sottolineare l’irrelevanza del fatto successivo, rispetto alla configurazione giuridica del fatto di partenza. Se nel primo testo (*supra* n. 40) la proroga del termine di fine lavori non toglie che il promittente/appaltatore già non fosse più in condizione di rispettare la scadenza pattuita nella penale, e se nel secondo testo (*supra* n. 42) la crescita del lago non toglie che la striscia di terreno circostante le acque, oggetto del contratto, rimanga quella originaria, in D. 23.3.67, anticipando l’esegesi riassuntiva che segue a testo, l’intervenuta *libertas* non vale a produrre quel trasferimento della proprietà impedito in principio dall’essere l’alienante una persona *in potestate*.

75 *Nec postea quam apud eundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare potuit*. È ininfluente la correzione <*quam*> per [*quod*] ipotizzata da MOMMSEN, *Digesta*, I, 682 n. 2.

76 Riassumo così l’accurata esegesi di LAMBERTI, *Proculo*, in part. 4-8, per l’ipotesi che il quesito risolto in via principale dal giurista muovesse dall’aspirazione del proprietario del denaro, dato in dote dall’*ancilla*, di recuperarlo, e 9-12 per le questioni connesse all’eventualità di una usucapione della somma, da parte del *vir*, basata sulla convinzione di aver sposato una donna libera, oppure collegata alle spese effettuate con parte del denaro stesso. Su questo doppio aspetto in part. vd. anche l’ampia disamina di MYASAKA, *D. 23,3,67*, 257-272, il quale peraltro reputa che Proculo avesse approfittato del caso pratico sottopostogli per calarne la soluzione in un discorso teorico di più ampio respiro sul trasferimento della proprietà.

illustravano compiutamente⁷⁷. Ciò però non toglie che nella prospettiva di un lettore del Digesto la lettera di Proculo possa comunque giudicarsi autosufficiente. In primo luogo, a differenza di casi come D. 45.1.113 pr. (= L. 7), D. 18.1.69 (= L. 31) o D. 23.4.17 (= L. 33), che si riferiscono all'interpretazione di clausole negoziali e dove è perciò opportuno che il lettore abbia presente già in esordio il testo della clausola, qui si tratta di seguire il dipanarsi di un fatto, che la risposta del giurista certamente spezzetta, ma facendone comunque salvi i punti essenziali e le sequenze diacroniche (*nuptiae* e *dotis datio* / intervenuta *libertas* / intervenuto divorzio). Il che lascia perciò presumere una differenza anche rispetto a quegli *excerpta*, come D. 41.1.55 (= L. 4), D. 12.6.53 (= L. 24) o D. 31.48 pr. (= L. 28), dove la possibilità di mettere in parallelo domanda e risposta evidenzia un fatto descritto nella seconda con minor completezza della prima. Si aggiunga che in D. 23.3.67 la soluzione di Proculo non si riduce all'indicazione di quale soggetto (la persona proprietaria del denaro al momento della *datio*) abbia il diritto di recuperare il denaro dotale, e con quale strumento (la *reivindicatio*); l'analisi prende anche in considerazione, per escluderle, soluzioni di segno diverso (*condictio* o *actio rei uxoriae* in favore della donna). A presumere che l'intero arco delle possibilità fosse stato tenuto presente già dal corrispondente, l'*excerptum* si distinguerebbe perciò anche da quei testi, come D. 50.16.125 (= L. 20) o D. 41.1.56 pr. (= L. 29), dove è sul piano della *quaestio iuris* che la domanda viene invece a integrare i contenuti della risposta di Proculo.

In definitiva, alla luce sia delle differenze con gli *excerpta* degli *epistularum libri* conservati nel Digesto nel doppio formato di domanda e risposta, sia delle analogie con gli *excerpta* selezionati per la sola risposta, un testo come D. 31.47 conferma la linea di fondo che ci è parso emergere dalla rassegna condotta nelle pagine precedenti. Se la forma originale di presentazione della corrispondenza di Proculo prevedeva che le consulenze rese per lettera dal giurista fossero precedute dalle relative consultazioni, i compilatori del Digesto si limitarono a escerpire la sola risposta di Proculo, quando sul piano sia del fatto sia della *quaestio iuris* la lettura della consultazione non avrebbe offerto al lettore alcun altro elemento rilevante.

6. Le formule di saluto: una presenza/assenza di tipo meccanico?

Detto del modo in cui i commissari di Giustiniano sembrerebbero aver gestito i testi delle consultazioni selezionate dagli *epistularum libri*, si può passare

⁷⁷ Cfr. sempre LAMBERTI, *Proculo*, in part. 4-5, la quale ipotizza che il quesito fosse stato sottoposto da Nepote a Proculo per conto della persona del cui denaro l'*ancilla* si era servita per la *datio dotis*.

alla questione ulteriore del trattamento riservato alle *salutationes* iniziali. Come avevamo già segnalato, le due questioni vanno tenute distinte per una ragione tanto semplice quanto decisiva. Se delle consultazioni sottoposte per lettera a Proculo resta traccia in meno della metà degli *excerpta* disponibili attraverso il Digesto, molto più esiguo è il numero delle consultazioni e poi anche delle risposte del giurista che si presentano nell'antologia giustiniana accompagnate dai saluti epistolari di rito⁷⁸. Ammesso dunque che si possa spiegare *chi* e *perché* abbia riprodotto solo una parte dei quesiti sottoposti a Proculo, è chiaro che la spiegazione non può valere in automatico per dire anche *chi* e *perché* abbia riservato un trattamento ancora più selettivo alle *inscriptiones* epistolari.

Venendo dunque allo specifico della seconda questione, gioverà innanzitutto ricordare che dei due punti, in cui essa si articola, il primo (*chi*) trova nella storiografia una risposta pressoché univoca, mentre il secondo (*perché*) risulta del tutto eluso. A quali soggetti debba imputarsi una conservazione tanto sommaria delle *inscriptiones* del *corpus* di Proculo è questione a cui si risponde in forza soprattutto dello stato ancora più radicale in cui versano gli estratti dell'unico altro epistolario spogliato dai compilatori, quello cioè di Giavoleno, i cui *excerpta*, come si è ripetuto in più occasioni, mancano sempre delle *salutationes* iniziali. Dato anche il diverso peso percentuale del materiale escerpito dall'una e dall'altra opera⁷⁹, viene spontaneo pensare che nel caso di Giavoleno i compilatori leggessero una raccolta privata in partenza delle relative *inscriptiones*⁸⁰. Viceversa, nel caso di Proculo riesce difficile credere che la pubblicazione della raccolta sia avvenuta con modalità tanto confuse da lasciare solo per alcuni passaggi le formule diplomatiche di saluto e nella maggior parte dei casi toglierle⁸¹. E per la stessa ragione di fondo – tenendo oltretutto conto del fatto

78 Per l'inventario, vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 25-27.

79 Che occupa all'incirca dodici colonne della *Palingenesia* di Lenel per gli *excerpta* di Giavoleno (I, 285-297), a fronte delle otto colonne dedicate agli estratti di Proculo (II, 159-166).

80 Vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 13-15, anche per la questione se lo stralcio si debba a Giavoleno stesso, piuttosto che a editori successivi del suo epistolario, e se a favorirlo sia stato il fatto che la raccolta includesse, a dispetto del titolo, anche materiale non epistolare. Per quanto riguarda le altre collezioni giurisprudenziali di lettere, note soltanto attraverso citazioni di giuristi posteriori (vd. *supra* in corrispondenza delle nn. 10-11), sembra che la menzione dei corrispondenti fosse stata mantenuta nella raccolta di Nerazio, ma stralciata da quella di Pomponio: cfr. i brani raccolti da LENEL, *Palingenesia*, I, 763-765, fr. 1-2 e II, 5, fr. 180-184. Indecidibili, date le modalità complesse della citazione, sono i riferimenti agli *epistularum libri* di Celso (D. 4.4.31) e di Africano (D. 30.39 pr.).

81 Che è quanto mi pare invece adombrare una notazione di MANTELLO, *Della disgiunzione*, 197 n. 36, che dalla rarità delle *inscriptiones* (così come di testi in cui siano stati preservati i nomi dei protagonisti reali del caso) vuole dedurre che gli *epistularum libri* fossero «una

che le *inscriptiones* superstiti si distribuiscono per un arco comunque ampio della raccolta⁸² – sembra difficile credere che una loro cancellazione soltanto parziale si sia proceduto nel corso di un qualche passaggio della tradizione manoscritta⁸³. Anche nella temperie delle *Textstufen*, gli indiziati più probabili della soppressione dei contorni diplomatici della corrispondenza di Proculo sono perciò sempre stati i compilatori del Digesto⁸⁴.

Detto in questo modo del *chi*, il problema non può però non spostarsi sul modo di agire dei compilatori stessi, e dunque sul *perché*. Se i commissari di Giustiniano disponevano di un manoscritto dove la corrispondenza di Proculo era regolarmente introdotta secondo le formule caratteristiche del genere epistolare, *perché* nel Digesto essi conservarono un numero tanto esiguo di *salutationes*? Rispondere, come si è fatto, che ciò che interessava al tempo di Giustiniano non era la forma letteraria, ma la sostanza giuridica di quanto s'immetteva nel Digesto⁸⁵, può valere come sfondo generale del trattamento riservato ai materiali di Proculo, ma certamente non spiega perché le *inscriptiones* non siano state eliminate in blocco, anziché mantenerle per una piccolissima parte.

Per orientare la discussione da questo punto di vista, il dato fondamentale da tenere secondo noi presente è come si distribuiscano nell'antologia giustiniana i pochi *excerpta* con *inscriptio* epistolare integrata. Salvo D. 23.4.17 (= L. 33), che è *excerptum* unico per quel titolo e quel libro del Digesto, gli altri frammenti muniti di *inscriptio* si trovano sempre accostati ad altri *excerpta* degli *epistularum libri* che della *salutatio* epistolare di partenza sono invece privi. In

raccolta di *responsa* (e *quaestiones*) non 'decontestualizzati' sino in fondo – al momento della pubblicazione – della fattispecie concreta (o immaginaria) che ne avesse costituito la causa».

82 Le attestazioni andando continuativamente dal quinto all'ottavo libro (frr. 20, 22, 25 e 28 L.) e con poi anche la postilla (*infra* n. 101) del libro undicesimo (fr. 33 L.).

83 Per questa possibilità, formulata però a proposito della tradizione testuale degli *epistularum libri* dei giuristi in generale, vd. HARRIES, *Saturninus*, 263 e 268, sulla base essenzialmente dell'idea che le formule diplomatiche di saluto avessero perso di significato una volta che il pubblico dei *corpora* epistolari dei giuristi si fosse ridotto a lettori interessati alla sola sostanza tecnica dei casi esposti. Al di là delle difficoltà intrinseche che pone in questo caso l'assenza di un qualsiasi testo parallelo (cfr. HORAK, *Besprechung*, 410), ci pare che nel caso di Proculo (a differenza forse di quello di Giavoleno: *supra* in corrispondenza della n. 13) una disarticolazione tanto poco omogenea dell'assetto editoriale del materiale epistolare si spieghi più facilmente ipotizzandola come momento di un lavoro antologico del tipo del Digesto, piuttosto che di una riedizione ancorché epitomata degli *epistularum libri* stessi.

84 Cfr. KRAMPE, *Proculi*, 99; LIEBS, *Römische Rechtsgutachten*, 13 n. 94; WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, 42. Per la letteratura meno recente, vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 111-112 e SCHULZ, *Storia*, 409.

85 Così in part. KRAMPE, *Proculi*, 99.

particolare, nel tit. D. 23.3 coesistono, con e senza *inscriptio*, il fr. 67 (= L. 25) e il fr. 82 (= L. 13)⁸⁶; in D. 31 i fr. 47 e 48 (= L. 22 e 28) convivono con il fr. 46 (= L. 15); nel tit. D. 50.16 la compresenza è tra il fr. 125 (= L. 20) da un lato con i fr. 124 e 126 (= L. 8 e 23) dall'altro lato⁸⁷.

Nel valutare il dato va tenuto conto, in via preliminare, che la sua portata potrebbe potenzialmente ridimensionarsi, se agli *epistularum libri* di Proculo dovesse attribuirsi una caratteristica simile a quanto si attribuisce alla raccolta omonima di Giavoleno, ossia di includere materiali anche non epistolari, aggiunti alle singole lettere allo scopo di sviluppare il tema di fondo toccato dalla questione specifica posta dal corrispondente; sicché un dato escerto potrebbe presentarsi nel Digesto privo delle formule iniziali di saluto proprio perché ne risultava privo già nell'originale, trattandosi di un testo non epistolare. Ma al di là di questa possibilità, che vaglieremo criticamente nel prossimo par., dalla compresenza negli stessi titoli o libri del Digesto di escerti di Proculo con e senza *inscriptio* epistolare mi sembra si possano trarre due indicazioni di fondo, complementari. In negativo, la presenza ravvicinata di testi di opposta struttura rende difficile pensare che le poche *inscriptiones* epistolari superstiti derivino da un mutamento in corso d'opera dei criteri redazionali adottati dai compilatori o addirittura da una pasticciata revisione del materiale estratto dagli *epistularum libri*. In positivo, essa suggerisce che la presenza o meno dell'*inscriptio* costituisse per i commissari di Giustiniano una pura formalità. Il che apre la strada a quella che ci sembra la soluzione più economica, e perciò più ragionevole, del problema. La presenza o l'assenza nel Digesto delle *salutationes* ricevute da Proculo, o a lui rivolte, dipende da una modalità meccanica di selezione dei testi. Individuata la parte d'interesse del discorso del giurista e/o del suo corrispondente, se nel corpo dell'*epistula* essa risultava immediatamente contigua ai saluti d'apertura, lo stralcio incorporò in blocco anche l'*inscriptio* di apertura del discorso; altrimenti no.

L'ipotesi prospettata, se può apparire ragionevole sulla base del dato indicato, comporta tuttavia una serie di implicazioni, per le quali si riescono a trovare solo in parte elementi di riscontro appaganti. Si tratta di implicazioni che toccano sia aspetti ulteriori delle modalità giustinianee di presentazione del materiale escerpito, sia certi caratteri della scrittura epistolare di Proculo.

Una prima implicazione concerne il modo in cui nel Digesto risultano distinte la domanda del corrispondente e la risposta del giurista. Quando l'an-

86 Il quale ultimo *excerptum* costituisce una "coda" ai sensi delle nomenclature di Bluhme: cfr. *Die Ordnung*, 471.

87 Riguardano invece *excerpta* in ogni caso senza *inscriptio* epistolare gli accostamenti ulteriori, registrabili nei titoli D. 18.1 fr. 68 e 69 (= L. 21 e 31), D. 33.6 fr. 6 e 15 (= L. 17 e 5), D. 41.1 fr. 55 e 56 (= L. 6 e 29), D. 46.3 fr. 82 e 84 (= L. 19 e 26).

tologia giustiniana restituisce una coppia di *salutationes* reciproche, come in D. 31.48 pr. (= L. 28), si può immaginare che i compilatori non abbiano fatto altro che giustapporre i due estratti. Ma in tutti gli altri casi è a loro che si deve imputare il (più o meno completo⁸⁸) ‘*Proculus respondit*’, che fa da raccordo alle due parti della selezione.

È credibile la cosa, considerando che il sintagma ‘*Proculus respondit*’ costituirebbe, per gli *excerpta* appunto di Proculo, l’equivalente di quella che sembrerebbe la forma canonica a cui si ricorre nella letteratura giurisprudenziale per distinguere lo scambio epistolare tra giurista e corrispondente⁸⁹? Per un verso, si potrebbe rispondere che proprio per la sua canonicità i compilatori abbiano visto nella formula ‘*Proculus respondit*’ l’alternativa più semplice e rapida per ricomporre la cornice dello scambio epistolare tra il giurista e l’interlocutore di turno, laddove fosse stato necessario separare e distinguere le due parti selezionate. Ma per altro verso, proprio per la latitudine del modello, si potrebbe opporre che già Proculo (o chi ne pubblicò la corrispondenza) lo avesse adottato per la pubblicazione di una parte delle proprie lettere; il che però riaprirebbe, *lato Proculi*, cioè sul versante dell’allestimento pregiustiniano del *corpus* epistolare del giurista, il problema di spiegare perché le *salutationes* si fosse scelto di mantenerle in alcuni casi sì e in altri no⁹⁰.

Una seconda implicazione legata alla tesi di uno stralcio meccanico delle *salutationes* concerne invece contenuti e *dispositio* della scrittura epistolare di Proculo, almeno nella forma in cui la leggevano i compilatori del Digesto. Se si parte dal presupposto che Triboniano e colleghi abbiano conservato le forma-

88 *Supra* n. 27.

89 Oltre al sistematico *respondi(t)* che caratterizza gli *excerpta* degli *epistularum libri* di Giavoleno (*supra* n. 13), questa stessa modalità, cioè di ricorrere alla formula ‘il tale giurista ha risposto’, per segnalare l’*incipit* della risposta a una consultazione epistolare aperta dai saluti del corrispondente, caratterizza pressoché la totalità degli scambi per lettera censiti *supra* alla n. 2. Le sole eccezioni sono rappresentate infatti da D. 28.1.27 e D. 29.7.18, dove sono mantenute le *salutationes* incrociate di giurista e consultante.

90 Residuando la doppia *inscriptio* attestata da D. 31.48 pr. (= L. 28). Da questo punto di vista, va tenuto presente più in generale che non sarebbe del tutto appropriato parlare di un modello giurisprudenziale canonico di formalizzazione della risposta epistolare da portare a parametro degli escerti di Proculo. In primo luogo, per ragioni diacroniche, non avendo il Digesto conservato tracce sicure (*supra* n. 9) di epistolari anteriori a quello del giurista, né disponendo, noi moderni, di elementi per stimare quanto postuma ne sia stata eventualmente la pubblicazione. In secondo luogo, perché il campione verrebbe a comporsi con *excerpta* non omogenei a quelli di Proculo, trattandosi per un verso di frammenti estratti da un epistolario come quello di Giavoleno, per la cui pubblicazione potrebbe essersi rinunciato in partenza a conservare le *salutationes* (*supra* in corrispondenza delle nn. 13-15) e per altro verso di citazioni isolate di epistole tratte da opere giurisprudenziali di altro genere.

lità diplomatiche della lettera, quando esse si presentavano immediatamente contigue al testo selezionato, bisogna evidentemente concedere che vi fossero delle *epistulae* – ora di Proculo, ora del corrispondente, ora di entrambi – che senza ulteriori giri di parole, dopo i saluti iniziali, passavano direttamente alla materia della consulenza. È credibile la cosa, o anche da questo punto di vista deve pensarsi a una revisione dei contenuti originari, fatta in vista della pubblicazione per un pubblico interessato alle sole questioni giuridiche?

Per non cadere nel circolo vizioso che si determinerebbe rifacendosi agli scambi epistolari documentati dal resto della letteratura giurisprudenziale⁹¹, conviene per questo aspetto gettare lo sguardo oltre le fonti giuridiche. Per rispondere alla domanda, è utile in particolare il confronto con un epistolario come quello di Frontone, dove risultano raccolte lettere senz'altro di varia tipologia, forse anche come conseguenza di una collezione ultimata solo dopo la morte dell'autore⁹², ma che ad ogni modo lascia filtrare a più riprese i profili tecnici di quell'*ars rhetorica* in cui questi era versato. Ebbene, il *corpus* frontoniano mostra che *epistulae* strutturate nel modo che si vorrebbe attribuire agli *excerpta* di Proculo, cioè che subito si avviano con svolgimenti pertinenti alla tecnica di competenza del mittente, non sarebbero così implausibili⁹³. Né varrebbe opporre che si tratta di pochi esempi e che almeno altrettanti sono gli

91 Dove le poche *epistulae* attestate, che conservino i saluti iniziali d'uso, figurano entrare sempre direttamente *in medias res*. Trattandosi tuttavia di scambi epistolari riprodotti all'interno di *digestorum* o *quaestionum libri* (vd. rispettivamente D. 28.1.27, D. 29.7.18, D. 37.5.6 e D. 3.5.33, D. 34.9.13, D. 46.3.94.3), non si può escludere che si tratti di scambi riprodotti già in quelle sedi, piuttosto che nell'escerpimento giustiniano, solo per gli estratti tecnici pertinenti al discorso sviluppato. Trattandosi di un *excerptum* che potrebbe provenire da una epitome allestita in età tardoantica (vd. *supra* in corrispondenza della n. 11), va assunto con cautela anche un testo come D. 4.4.50 (Pomp. 9 *epist. et var. lect.*).

92 Sul problema vd. CUGUSI, *Evoluzione*, 246-250, e più di recente, ma sommariamente, FLEURY, *Introduction*, 35-36.

93 Il caso più significativo è rappresentato dall'esordio di *Ad amicos* 1.11: *Fronto Velio Rufo Seni salutem. Figurae orationis sunt quae maxime orationem ornant. Duplex autem genus est figurarum: aut enim verborum figurae sunt aut sententiarum*; dopo un *incipit*, che sembra riecheggiare l'avvio di una trattazione manualistica sulle *figurae*, la lettera si concentra, per la parte superstite, sull'uso figurato del termine *cloaca* fatto dallo stesso Frontone: cfr. POIGNAULT, *Exercices*, 52-53. In *De eloq.* 4.1, i difetti elocutivi che impediscono la *captio* come vestale sembrano l'avvio di un esercizio per trovare le parole che esprimano le qualità contrarie (POIGNAULT, *Exercices*, 45-46). *Ad M. Caes. et invicem* 5.1 si apre con (e si riduce sostanzialmente a) la correzione di un termine scelto dall'allievo (per un testo peraltro di non facile identificazione: cfr. VAN DEN HOUT, *A Commentary*, 190). Infine, data la perdita dell'*incipit* di *Ad Ant. imp.* 3.11.1, non si può giudicare quanto l'*epistula* entrasse direttamente nel tema delle differenze tra storici e retori nell'uso delle *figurae quas Graeci schémata vocant*.

esempi di lettere in cui a una certa questione di tecnica retorica si arriva solo dopo preamboli vari, dettati dalla *familiaritas* tra mittente e destinatario⁹⁴. Anche nel *corpus* tràdito di Proculo gli *excerpta* che incorporano i saluti d'apertura costituiscono una parte soltanto minima del tutto. Sicché la circostanza nulla toglierebbe alla bontà del parallelo.

D'altro canto, la presenza di preamboli di contenuto atecnico non è l'unica ragione che possa giustificare in astratto il fatto che i compilatori del Digesto abbiano selezionato parti della corrispondenza di Proculo che nell'originale non risultavano immediatamente contigue ai saluti di apertura delle rispettive lettere. Una seconda possibilità è che l'estratto provenga da una lettera in cui si discuteva di più di una questione tecnica, e che quella escerpita non fosse però la prima questione posta dalla missiva. Allungandosi in questa direzione, si potrebbe infine spiegare per quale ragione in testi come D. 23.4.17 (= L. 33) e D. 50.16.125 (= L. 20) la domanda del corrispondente si apra con l'*inscriptio* di rito, mentre un'*inscriptio* speculare manchi nella risposta di Proculo. Basterebbe infatti ipotizzare che il corrispondente di turno avesse sottoposto più quesiti al giurista, e che quest'ultimo li avesse affrontati in un ordine diverso da quello scelto dal suo interlocutore. Questa modalità della risposta epistolare è bene attestata sia nella teoria⁹⁵ sia nella prassi dell'epistolografia latina⁹⁶. Dunque, essa potrebbe dare ragione del fatto che i compilatori, una volta deciso di escerpire solo il primo quesito, posto dal corrispondente di Proculo, ed avendolo escerpito insieme alla con-

94 Per es. in *Ad M. Caes. et invicem* 3.8, che costituisce la risposta di una precedente lettera (3.7), in cui Marco Aurelio lamentava la difficoltà di completare un'esercitazione sulla costruzione di una data *imago*, la soluzione del maestro risulta introdotta con parole affettuose (§ 1): *Imaginem, quam te quaerere ais, meque tibi socium ad quaerendum et optionem sumis, num moleste feres, si in tuo atque in tui patris sinu id futurum quaeram?* In *Ad M. Caes. et invicem* 5.37 e 42, la comunicazione del *thema*, su cui l'allievo dovrà preparare la propria declamazione (e sulle cui caratteristiche vd. FLEURY, *Évanescence*, 413-419), è preceduta da informazioni sulla vita privata del maestro. In *Ad M. Caes. et invicem* 3.17, considerazioni sul raccordo tra il genere dello stile (semplice, medio ed elevato) e il genere di oratoria (epidittica, giudiziaria e deliberativa: § 2), sono precedute da confessioni sugli scrupoli del maestro, accompagnati da elogi sui progressi dell'allievo (§ 1).

95 Cfr. *Exc. Rhet.* (p. 589.18-20 Halm): *Respondendum autem aut eodem ordine quo scriptum est, aut ad ea primum quae nos maxime moverint.*

96 Cfr. Cic. *Att.* 1.16.1: *respondebo tibi ὅσπερον πρότερον, Ὀμηρικῶς*; *Att.* 6.2.3: *quoniam respondi postremae tuae paginae prima mea, nunc ad primam revertar tuam*; *Fam.* 12.18.1: *Quod extremum fuit in ea epistula quam a te proxime accepi ad id primum respondebo*. Anche nel carteggio tra Plinio e Traiano può capitare di trovare che il secondo risponda al primo invertendo l'ordine delle questioni sottopostegli: cfr. *Ep.* 10.8 e 9, dove ai §§ 1-3 e 5-6 della domanda corrispondono il § 2 e il § 1 della risposta.

tigua *inscriptio*, dovendo poi estrarre la soluzione del giurista da una parte più avanzata della lettera di risposta, abbiano escerpito un testo privo di *inscriptio*, e abbiano raccordato infine i due *excerpta* con un apocrifo '*Proculus respondit*', per riallacciarsi alla implicazione precedente.

Un intervento dei compilatori di più ampio respiro andrebbe invece concesso per D. 41.1.56 (= L. 29). È la terza e ultima implicazione che comporta la tesi di uno stralcio meccanico delle *salutationes* epistolari, che non risultassero immediatamente contigue alla porzione di lettera selezionata dai compilatori, nonché quella per cui mancano termini di raffronto immediatamente spendibili.

Come si ricorderà, D. 41.1.56 consiste in un'elaborata discussione intorno al tema dell'*insula in flumine enata*. La discussione è costruita intorno a un doppio quesito del corrispondente, il quale prima sottopone a Proculo una certa fattispecie, ma poi prospetta anche una evoluzione della stessa. Ancorché collegati, sono perciò due distinti (*quaero / item quaero*) i quesiti su cui si chiede la consulenza del giurista (*rogo, quid sentias scribas mihi*, come si legge riassuntivamente alla fine del secondo). In rapporto alla nostra ipotesi, il problema nasce dal fatto che in D. 41.1.56 le domande del corrispondente e le risposte di Proculo non si leggono in blocco, cioè nell'ordine che sarebbe naturale attendersi se l'allestimento degli *epistularum libri* avesse previsto che la corrispondenza fosse costantemente pubblicata lettera per lettera, e con le *inscriptiones* di saluto a marcare l'*incipit* di ciascuna. D. 41.1.56 presenta piuttosto una struttura a incastro, nel senso che alla domanda del corrispondente sulla fattispecie di partenza subito segue la risposta del giurista (§ *pr.*), per replicare poi lo stesso schema quanto alla variante del caso di partenza (§ 1).

Dunque, e per venire al problema, questa sorta di *altercatio* apparteneva all'assetto testuale già degli *epistularum libri*, oppure si deve pensare, come si accennava sopra, a un intervento dei compilatori? La prima ipotesi implica a sua volta che la raccolta delle lettere di Proculo fosse stata allestita secondo criteri non uniformi; il che perciò finisce per riproporre, sempre *lato Proculi*, ma da un secondo punto di vista, il problema della coerenza del tutto. L'ipotesi di un intervento dei compilatori incontra invece minori controindicazioni. Trattandosi di un *excerptum* complessivamente piuttosto lungo, ma comunque perfettamente autosufficiente per ciascuna delle sue parti⁹⁷, e per di più riassemblato con la cucitura del '*Proculus respondit*', si può ipotizzare che il riassemblaggio si sia esteso anche alla *dispositio* originale del testo, che i compilatori

97 Implementata anche dalla ripresa pressoché completa di entrambi i quesiti da parte di Proculo: vd. *supra* par. 3.

preferirono destrutturare in due coppie intervallate di domande e risposte, così da assicurare a ciascuna maggior coesione⁹⁸.

7. L'ordine dei materiali

Arrivati a questo punto, conviene tornare a riepilogare i risultati della rassegna condotta sugli *excerpta* di marca sicuramente epistolare del *corpus* di Proculo, aggiungendo loro, sempre in forma di riepilogo, le deduzioni che ne abbiamo tratto circa i criteri adottati dai compilatori per presentare il materiale escerpito. Le rare volte in cui permette di avvicinarsi all'assetto editoriale degli *epistularum libri* di Proculo, l'immagine di fondo che il Digesto riflette è quella di una raccolta di consulenze, chieste e rese per lettera, caratterizzata da uno stile variegato delle risposte. Talmente conciso, a volte, da contenere niente più che una soluzione apodittica della questione proposta; altre volte, all'opposto, così analitico da ripercorrere per filo e per segno la fattispecie già descritta dal corrispondente. L'eventualità di una ripresa più o meno completa, da parte di Proculo, del caso e della *quaestio* non sembra peraltro che abbia trattenuto dal pubblicare la raccolta lasciando comunque le due lettere, del giurista e del suo interlocutore di turno, l'una accanto all'altra. Mentre dunque la pubblicazione dello scambio epistolare sembra costituire almeno una delle cifre dell'opera, nel Digesto essa viene invece derubricata a mera eventualità, conservata solo quando la singola analisi a firma di Proculo rischierebbe di apparire meno per-spicua, senza la previa lettura dell'*epistula* che l'aveva sollecitata. Stessa sorte – ma in termini molto più radicali, dato che l'eventualità si riduce in questo caso a un che di veramente eccezionale – ebbe la cornice esterna che caratterizzava i brani in quanto “lettere”, con le *salutationes* iniziali del mittente al destinatario conservate in quei soli e rari casi in cui nella raccolta di Proculo le si trovava immediatamente a ridosso del testo tecnico che si voleva escerpire; così almeno a voler cercare una razionalità nel modo di procedere dei compilatori.

Riassunte con queste poche battute le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, è appena il caso di ribadire che questa rappresentazione si basa su un numero esiguo di *excerpta*, proprio a causa del doppio filtro applicato a monte

98 Ciò anche alla luce di quella glossa finale che, secondo l'ipotesi prospettata *supra* al par. 3, i compilatori trovavano ormai incorporata nel testo e che segnalava come nella seconda variante del caso si fosse fatto un generale uso abusivo, ancorché comprensibile, del termine ‘isola’ (*sed quo facilius res intellegeretur, agrum, qui insula fuerat, insulam appellant*). Riassemblando a mo’ di *altercatio* i contenuti della lettera del corrispondente e di quella di Proculo, si evitava infatti il fastidio di dover risalire a ritroso l'intera risposta del giurista, prima di collegare il plurale *appellant* al suo secondo referente (cioè all'uso del termine che risultava anche dalla lettera del corrispondente).

dai compilatori del Digesto. Che gli estratti degli *epistularum libri* debbano sempre ricondursi al modello della consulenza resa in risposta a un quesito ricevuto per lettera, anche quando si tratti di brani che non si caratterizzino linguisticamente come uno scambio epistolare, è un puro atto di fede⁹⁹. E infatti non è mancato chi ha ipotizzato che l'opera non consistesse in una raccolta unicamente di lettere, a dispetto del titolo che la caratterizza¹⁰⁰. Il punto è però che i testi che si possono portare ragionevolmente a supporto di un'ipotesi del genere sono in numero ancora più esiguo di quelli passati in rassegna finora. Ammesso – e non concesso, come si vedrà – che essi si possano davvero prendere come indice della presenza nel *corpus* di materiale non epistolare, si riaprirebbe dunque, e oltretutto accresciuto, il problema di proiettarne i risultati su una scala più generale. Per questa ragione, preferiamo affrontare la questione per una via laterale, muovendo da un altro fondamentale aspetto di struttura dell'opera di Proculo, che comunque, come vedremo, la interseca e condiziona.

L'aspetto a cui ci riferiamo è quello dell'ordine espositivo degli *epistularum libri*. Le consulenze rese per lettera da Proculo, insieme in ipotesi agli eventuali materiali non epistolari di cui si è detto, come si distribuivano lungo gli (almeno) undici libri della raccolta¹⁰¹? Dal fiorire ottocentesco degli studi palinogenetici, è d'uso affermare che l'opera sfugge a un preciso inquadramento tematico¹⁰². Anche se il più delle volte viene lasciato al lettore l'onere di metterne a fuoco la base¹⁰³, l'affermazione va senz'altro sottoscritta. Difatti, da un lato, nei libri di

99 Che si può esprimere con le parole di WIEACKER, *Rechtsgeschichte*, 56: «In den Digesten ist der ursprüngliche Charakter von den Kompilatoren durch häufigen Wegfall der Grußformeln und weitere Streichungen verwischt, welche die Symmetrie von Anfrage und Antwort und den Aufbau der Antwort stören».

100 Vd. gli autori indicati alle nn. 136-137.

101 La riserva, che data almeno dalla giurisprudenza culta (cfr. AUGUSTINUS, *De nominibus*, 35-36), è imposta dal fatto che l'indicazione ἐπιστολῶν βιβλία ὀκτώ dell'*Index Florentinus* non collima con le *inscriptiones* di tre ulteriori fr. (D. 18.1.69, D. 19.5.12 e D. 23.4.17) indicati come estratti da un undicesimo libro della raccolta. Non mi sembra sia mai stato invece osservato – e devo a mia volta l'osservazione a M. Fressura – che l'indicazione dell'*Index* deriva verosimilmente dalla erronea ripresa del numerale dell'opera successiva in elenco, i πινῶν βιβλία ὀκτῶν di Labeone.

102 Cfr. LENEL, *Palinogenesia*, II, 159 n. 2; KRÜGER, *Geschichte*, 153; BREMER, *Iurisprudentiae*, 112; KRAMPE, *Proculi*, 9; LIEBS, *Variae Lectiones*, 60; LIEBS, *Recht*, 52.

103 Fa eccezione BREMER, *Iurisprudentiae*, 113, dove si può leggere una rassegna analoga (ancorché non completamente coincidente) con quella esposta due nn. oltre. Meno significativo KRAMPE, *Proculi*, 9 n. 70, che richiama due esempi di compresenza nella medesima *sedes* del Digesto di *excerpta* provenienti da diversi libri della raccolta di Proculo, senza apparentemente avvedersi che un titolo come D. 50.16 non può avere praticamente alcun peso per una ricostruzione palinogenetica orientata per materie.

cui si è conservato il maggior numero di *excerpta* risultano toccati gli istituti più diversi, con accostamenti per cui mancano paralleli nelle sistematiche altrimenti note dei giuristi romani¹⁰⁴. Dall'altro lato, accade ripetutamente che di uno stesso istituto ci si occupi a più riprese, in libri raramente contigui¹⁰⁵. Anche ammesso che questo "disordine" tematico caratterizzasse la sola raccolta di Proculo, e non gli *epistularum libri* dei giuristi nel loro complesso¹⁰⁶, è dunque

104 In particolare, non si rinvencono tracce degli impianti civilistici di maggior fortuna prossimi al *floruit* di Proculo, vale a dire i cosiddetti ordini muciano e sabiniano, sui quali vd. rispettivamente STOLFI, *I libri*, 101-106 e ASTOLFI, *I libri*, 193-275. Dal momento che entrambi i modelli prevedevano una posizione relativamente alta del tema dei legati, fa specie che la maggior parte degli *excerpta* pertinenti di Proculo si concentri a metà della raccolta (nel quinto libro: fr. 15-17 L.), oltretutto in una posizione prossima alla maggior parte degli *excerpta* relativi alla dote (fr. 13-14 L.), cioè a una materia che risulta molto distante dalla materia dei legati nella tradizione civilistica; tradizione rispetto alla quale risulta ulteriormente anomala la sequenza degli *excerpta* di Proculo pertinenti a società (quinto libro: fr. 12 L.) e compravendita (sesto libro: fr. 21 e 23 L.). Per altro verso, il confronto con un eventuale ordine editale è ipotizzato in partenza dalle difficoltà di sapere fino a che punto la struttura dell'editto di età giulio-claudia coincidesse con quella dell'editto adrianeo (sul problema vd. ampiamente GIACHI, *Studi*, 279 ss., con risultati ora ripresi in *Per una storia*, 16-20). Ad ogni modo, anche prendendo per buona la ricostruzione palinogenetica più vicina cronologicamente al *floruit* di Proculo, quella cioè proposta dalla stessa GIACHI, *Studi*, 340-351, per il commento di Sesto Pedio, la corrispondenza non torna a causa, tra le altre cose, del posizionamento iniziale, anziché finale, della *stipulatio* (secondo libro: fr. 7 L.) e del fatto che alla materia del legato risulterebbe posposta quella dei *bonae fidei iudicia* (quinto e sesto libro: fr. 12, 21 e 23 L.). Va da sé che i termini del confronto con modelli espositivi noti cambiano completamente se si parte dal presupposto (su cui vd. anche poco sotto, alla n. 107) che gli *epistularum libri* di Proculo fossero stati pubblicati ciascuno autonomamente, e in tempi diversi. In questo caso diventa infatti lecito pensare – ma senza più alcuna possibilità di verifica – che ogni libro fosse ordinato sempre secondo il medesimo schema tematico, che BREMER, *Iurisprudentiae*, 112-113, ipotizza potesse essere l'ordine dell'opera di Sabino.

105 Il caso più evidente – segnalato in questo senso già da KRÜGER, *Geschichte*, 153 n. 43, e poi da KRAMPE, *Proculi*, 9 n. 70, ma per cui si è ipotizzato anche un errore d'*inscriptio*: vd. BREMER, *Iurisprudentiae*, 115 nr. 4 – è rappresentato dal ritorno del problema dell'estensione del legato del *vinum (cum vasis)* prima nel secondo (fr. 5 L.) e poi nel quinto libro del *corpus* di Proculo (fr. 17 L.), dove pure si concentrano anche altri *excerpta* sull'oggetto del legato (fr. 15-16 L.: vd. *infra* n. 112), mentre aspetti ulteriori del regime del lascito si rinvencono nei libri sesto (fr. 22 L.) e ottavo (fr. 28 L.). Nella scia di BREMER, *Iurisprudentiae*, 113, si può però rilevare che interventi in materia di servitù si lasciano registrare sia nei primi due libri della raccolta (fr. 1 e 3 L.) sia nel quinto (fr. 11 L.), quindi che l'acquisto della proprietà (a titolo originario) ritorna nel secondo (fr. 6 L., *supra* n. 37) e nell'ottavo libro (fr. 29 L., *supra* par. 3), e infine che il tema dei termini legali di restituzione della dote e delle sue deroghe è affrontato sia nel quinto (fr. 14 L.) sia nell'undicesimo libro (fr. 33 L.).

106 Ciò in ragione della tesi di ECKARDT, *Iavoleni*, 227-233, che la raccolta di Giavoleno fosse ordinata fondamentalmente per materia, e in part. secondo l'ordine editale, dovendosi

lecito chiedersi, come qualche volta si è fatto, se per i possibili criteri ordinanti non debba guardarsi ad altri epistolari della latinità.

E dunque, è possibile che la corrispondenza del giurista fosse presentata secondo un ordine semplicemente cronologico, magari con pubblicazioni dei singoli libri scaglionate addirittura nel tempo¹⁰⁷? È possibile, in alternativa o anche solo come deviazione più o meno occasionale da una successione puramente cronologica, che già alla raccolta di Proculo si fosse applicato quel criterio della *varietas*, cioè della studiata alternanza dei temi, che sarà reso celebre dall'esordio dell'epistolario pliniano¹⁰⁸? E infine, è possibile che il quadro fosse ulteriormente complicato da una variabile ispirata forse dalla pubblicazione delle lettere di Cicerone, ma di sicuro proseguita per diversi altri epistolografi latini, e cioè organizzando a un primo livello la corrispondenza del giurista sulla base delle persone dei destinatari¹⁰⁹?

Come si vede, si tratta di possibilità tutte plausibili in astratto e nemmeno reciprocamente escludenti. Lo stato degli *excerpta* conservati nel Digesto non permette però nessuna loro verifica in concreto. Sicché la loro plausibilità rimane in definitiva legata a quell'elemento negativo da cui si era partiti, vale a dire che a guardare ai contenuti delle materie giuridiche affrontate nel *corpus* di Proculo non risulta un *certus ordo* che faccia loro da filo conduttore. Questa

attribuire la ripresa degli argomenti in due serie distinte (libri 1-9 e 10-14) a una pubblicazione in tempi diversi delle due parti dell'opera; cfr. anche LIEBS, *Jurisprudenz*, I, 15.

107 Per la seconda parte, è la tesi adombrata da BREMER, *Iurisprudentiae*, 112-113: «singulos libros seorsum et deinceps a Proculo editos esse licet conicere»; per le implicazioni sull'ordine tematico dei singoli libri, vd. appena sopra alla fine della n. 104.

108 È la tesi, in alternativa a quella di un materiale ordinato «einfach chronologisch», adombrata da LIEBS, *Variae Lectiones*, 60-61, prima in termini generali, per il complesso dell'epistolografia giurisprudenziale (ma vd. la diversa posizione assunta in un secondo momento dall'Autore a proposito degli *epistularum libri* di Giavoleno, ricordata due nn. sopra), e poi circostanziata per i misteriosi *epistularum et variarum lectionum libri* ascritti a Pomponio. Sui molteplici significati della *varietas* pliniana, vd. la bibl. cui rimanda HARTMUT, *Das römische Versepistelbuch*, 436 n. 147.

109 Per gli epistolari latini organizzati secondo questo modello può farsi riferimento all'agevole specchietto offerto in GIBSON-MORELLO, *Reading The Letters*, 14 n. 26. Per gli *epistularum libri* di Proculo, la tesi di una loro divisione basata sull'identità dei corrispondenti si giustifica, in astratto, col fatto che non risulta mai la compresenza in uno stesso libro di qualcuno dei corrispondenti del giurista, noti grazie alle poche *inscriptiones* epistolari conservate nel Digesto, vale a dire Nepote (libri dal quinto al settimo: fr. 20, 22 e 25 L.), Licinio Lucusta (libro ottavo: fr. 28 L.) e Atilicino (libro undicesimo: fr. 33 L.). Sui due primi corrispondenti, abitualmente considerati, come il più noto Atilicino (cfr. LENEL, *Palíngenesia*, I, 71-74), giuristi formati alla scuola di Proculo, vd. per tutti LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, 142-145.

circostanza, che è innegabile, se si guarda all'arco complessivo degli *epistularum libri*, non deve però oscurare il fatto che a focalizzarsi sui singoli libri non sembrano invece totalmente mancare gli elementi aggreganti.

Va innanzitutto da sé che un collegamento per materia è nelle cose quando due brani di un unico libro del *corpus* di Proculo risultino inseriti dai commissari di Giustiniano nello stesso titolo del Digesto, o in una sequenza di titoli omogenei. Un esempio della prima situazione s'incontra all'altezza del secondo libro della raccolta di Proculo, da cui provengono due diversi scambi epistolari, escerpiti per il tit. D. 45.1, il cui *trait d'union* sta nel fatto di riferirsi entrambi alla *commissio* di stipulazioni accessorie, l'una a un appalto, l'altra a una compravendita¹¹⁰. Del secondo tipo è invece la situazione che s'incontra all'altezza del quinto libro dell'epistolario, da cui provengono quattro frammenti, tutti dedicati alla delimitazione dell'oggetto di tipi diversi di legato, distribuiti dai compilatori tra i corrispondenti libri e titoli del Digesto¹¹¹.

I collegamenti non mancano però nemmeno tra brani provenienti da un medesimo libro del *corpus* e redistribuiti dai compilatori in titoli dell'antologia giustiniana né contigui né particolarmente affini. Per questa seconda classe di casi, il collegamento più banale è rappresentato dalla presenza di un comune istituto di fondo. Lo si può vedere, ancora una volta, all'altezza del quinto libro del *corpus*, da cui sono stati estratti quattro brani in materia di dote, che discutono profili legati sia alla sua costituzione¹¹² sia alla sua restituzione¹¹³. Altre volte, la presenza di un medesimo istituto di fondo va invece progressivamente stemperandosi, fino a cedere il passo a un filo conduttore più sottile (ma anche più interessante). Questa situazione si verifica in particolare con il blocco degli

110 Cfr. D. 45.1.113, §§ *pr.* e 1, nella *Palingenesia* raggruppati sotto il medesimo fr. 7 L.; per i rispettivi testi cfr. *supra* n. 40 e par. 2 in corrispondenza della n. 31. Per i collegamenti instaurabili tra i §§ *pr.* e 1 di D. 8.2.13 (= L. 3), nonché per i §§ *pr.* e 1-2 di D. 18.1.68 (= L. 21), vd. *infra* par. 8 *i.f.* Non si vede invece quale rapporto potesse esservi, nella scrittura originale, tra il § 1 di D. 31.48 (imputabilità al *curator* dell'*heres dementis* degli oneri pretori a carico dei legatari) e il precedente § *pr.* (legato alla moglie della *dos estimata*: *supra* par. 5).

111 Cfr. D. 31.46 (= L. 15): legato del credito; D. 32.86 (= L. 16): della *domus* e dei beni che il testatore vi teneva; D. 36.6.6 (= L. 17): del vino; D. 34.2.1 (sempre = L. 17): dell'oro e dei gioielli in oro.

112 D. 23.3.82 (= L. 13): dote costituita dal debitore delegato dalla moglie; D. 50.16.125 (= L. 20): *commissio* della *dotis dictio* sottoposta alla condizione '*cum commodum erit*' o '*cum potuero*': *supra* par. 3.

113 D. 24.3.60 (= L. 14): rimborso immediato (cioè a prescindere dai termini di legge) delle spese funerarie sostenute per la *filia nupta*; D. 46.3.82 (= L. 19): opponibilità o meno del patto con cui la *nupta*, a un terzo che a nome della *nupta* stessa stava per costituire in dote un fondo, gliene aveva promesso la restituzione in caso di divorzio.

escerti superstiti del sesto e del settimo libro, oltre che forse con due brani già del secondo libro.

Dal secondo degli *epistularum libri* proviene una consultazione, tradata attraverso D. 28.5.70, relativa a una istituzione d'erede così formulata: '*Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto*'; formulazione che il corrispondente stesso dichiara essere motivo di *ius controversum*, stante l'opinione di Trebazio per l'invalidità, e di Cartilio per la validità della doppia designazione. Ci eravamo già occupati del testo come esempio di quelle risposte di Proculo che sarebbe stato impossibile offrire ai lettori del Digesto, senza render loro disponibile anche il testo della consultazione. Dando la precedenza ai contenuti, si deve adesso precisare che Proculo aderisce alla tesi di Cartilio, spiegando che la locuzione '*uter eorum volet*' va considerata un'*adiectio* superflua, se le persone designate dal testatore siano eredi *necessarii*, e assumendola invece come condizione potestativa, da riferire all'una e all'altra persona indicata, quando si tratti di eredi volontari¹¹⁴.

L'aspetto palinogeneticamente rilevante – molto ben colto da A. Mantello¹¹⁵ – deriva dal fatto che nella formulazione discussa in D. 28.5.70 l'istituzione d'erede prospetta una *alternatio personarum* dalle implicazioni simili a quelle che la disposizione avrebbe se la si fosse formulata in favore del 'tale o talaltro soggetto' (dunque, non '*Cornelius et Maevius, uter eorum volet, heres esto*', come si prospetta in D. 28.5.70, ma '*Cornelius aut Maevius heres esto*')¹¹⁶. In effetti, al valore di quest'altra locuzione, '*ille aut ille*', si riferisce un secondo *excerptum* sempre del secondo libro di Proculo, dove del significato della locuzione ci si occupa però senza riguardo a un concreto contesto, negoziale o d'altro tipo. Il discorso, collocato nel tit. D. 50.16, al fr. 24, proprio per questa sua portata generale, consiste infatti in una lunga e ragionata *divisio* dell'*oratio* alternativa, volta a metterne in luce i diversi valori: ora rigorosamente disgiuntivo, quando i due termini dell'alternativa (per es. giorno e notte) esauriscono gli spazi delle possibilità, escludendosi reciprocamente; ora doppiamente subdisgiuntivo,

114 D. 28.5.70 (= L. 4), riportato *supra* al par. 2.

115 Vd. MANTELLO, *Della disgiunzione*, 177-178 e 206-208, con in part. la n. 49. Il collegamento è più stringente di quello prospettato a suo tempo da BREMER, *Iurisprudentiae*, 116, il quale vedeva in D. 50.16.24 un discorso sollecitato dalla formulazione alternativa del legato (*Cornelio aut Maevio do lego*), e perciò da associare a quegli *excerpta* del secondo libro (*supra* n. 105) che del legato si occupano.

116 L'implicazione è confermata anche dalla soluzione di Trebazio, richiamata dal corrispondente, la quale coincide con la più radicale delle posizioni giurisprudenziali ricordate da Giustiniano in C. 6.38.4: *Cum quidam sic [...] institutionem [...] scripsisset 'ille vel ille heres mihi esto' [...] dubitabatur, utrumne inutilis sit huiusmodi institutio et ret.*

a seconda che gli elementi dell'alternativa, dandosi anche una terza opzione, possano essere entrambi falsi, ma non contemporaneamente veri (per es. sedere o camminare), oppure entrambi veri, ma non contemporaneamente falsi (come quando dell'animale si dica in generale che fa o patisce qualcosa)¹¹⁷.

Ebbene, tra l'*excerptum* relativo alla clausola '*uter eorum volet heres esto*' e l'*excerptum* relativo all'*oratio* alternativa, esisteva una qualche relazione? Data innanzitutto la provenienza dal medesimo libro della raccolta di Proculo, dato poi che nel Digesto un brano ha forma di "dialogo", mentre l'altro di "monologo", e dato infine che la soluzione a cui in sostanza si arriva in D. 28.5.70 è di attribuire alla locuzione '*uter eorum volet*' un valore simile all'ultimo dell'*oratio subdisgiuntiva* (assumendo *uter* nel senso di *utrumque*), è suggestivo pensare che D. 50.16.124 appartenesse nell'originale alla prosecuzione della risposta di Proculo, allo scopo di immetterne appunto la soluzione in un ragionamento più ampio. Non è però necessario spingersi a tanto¹¹⁸. Come vedremo subito, altri passaggi dell'epistolario aprono alla possibilità che *excerpta* senz'altro autonomi e relativi a materie diverse si trovassero nello stesso libro del *corpus* di Proculo per una semplice associazione di idee. Sicché, anche per D. 28.5.70 e D. 50.16.124 potrebbe dirsi lo stesso, vale a dire che non si trattasse di porzioni della medesima *epistula*, ma che il contenuto della discussione sulla clausola '*uter eorum volet*' avesse offerto lo spunto per decidere la *sedes* anche dell'analisi dell'*oratio* alternativa; o viceversa.

I passaggi a cui facevamo riferimento coincidono con l'intero gruppo degli *excerpta* prima del sesto e poi del settimo libro; il loro valore è perciò accresciuto dal numero dei frammenti che permettono di mettere in fila. Partiremo dagli *excerpta* del settimo libro, che già conosciamo e di cui si può perciò dire più rapidamente. Si tratta infatti di tre brani già studiati per la diversa forma in cui si presentano nel Digesto. Un primo *excerptum* è "a dialogo", ma senza alcuna

117 D. 50.16.124 (= L. 8): *Haec verba 'ille aut ille' non solum disiunctiva, sed etiam subdisiunctivae orationis sunt. disiunctivum est, veluti cum dicimus 'aut dies aut nox est', quorum posito altero necesse est tolli alterum, item sublato altero poni alterum. ita simili figuratione verbum potest esse subdisiunctivum. subdisiunctivi autem genera sunt duo: unum, cum ex propositis finibus ita non potest uterque esse, ut possit neuter esse, veluti cum dicimus 'aut sedet aut ambulat': nam ut nemo potest utrumque simul facere, ita aliquis potest neutrum, veluti is qui accumbit. alterius generis est, cum ex propositis finibus ita non potest neuter esse, ut possit <uter>que (corr. Momms.) esse, veluti cum dicimus 'omne animal aut facit aut patitur': nullum est enim quod nec faciat nec patiatur: at potest simul et facere et pati.* Sul testo, anche per i rapporti con la logica stoica, vd. l'approfondito saggio di MANTELLO, *Della disgiunzione, passim*; adde ARMGARDT, *Zum Bedingungsdogmatik*, 221-223 e HÜLSER, *Proculus*, 15-28.

118 Ciò anche in ragione delle corrispondenze che diversamente ci si attenderebbe, giustamente segnalate da MANTELLO, *Della disgiunzione*, 207-208.

inscriptio epistolare; un altro è “a monologo”, ma conserva i saluti di apertura (di Proculo); il terzo anche è “a monologo”, ma con una spia linguistica (<*intel?*>*legisti*) che indirettamente ne svela la natura di risposta a una consulenza previa. Se tale è la varietà dei tre frammenti sul piano della forma, sul piano dei contenuti essi hanno invece in comune il fatto di occuparsi tutti di pagamenti disposti (o delegati) da soggetti *alieni iuris*. In due casi, ciò di cui si discute in via principale è della restituzione del pagamento: a chi spetti, a quali condizioni e con quali strumenti, dato che a monte della *solutio* sta una causa giustificativa (testamento o matrimonio, a seconda delle situazioni) che in realtà non è valida¹¹⁹. Nel terzo caso, il pagamento è invece regolare, essendo stato fatto con denaro peculiare per estinguere un debito del servo, ma lo si richiama per contrasto (e piuttosto cripticamente, come si ricorderà), per evidenziarne i diversi effetti sulla condizione dei garanti del servo stesso, rispetto all’ipotesi di una *litis contestatio* intervenuta col *dominus* sull’*actio de peculio*¹²⁰. Ammettendo che la *solutio* del servo costituisse davvero il filo conduttore di questo gruppo di *excerpta*, l’immagine di un libro della raccolta che affronta gli istituti più disparati (dalla *statulibertas* alla dote, alla garanzia dell’obbligazione) si fa dunque meno straniante¹²¹.

Lo stesso – ma in una misura ancora più suggestiva – si verifica con i quattro *excerpta* superstiti del libro sesto. In tre casi la discussione prende le mosse da clausole specifiche apposte a negozi di trasferimento o di compravendita di fondi. Si tratta insomma sempre di *leges* o *mancipi* o *contractus*, delle quali, quale ulteriore elemento comune, si tratta di precisare l’esatta portata in rapporto alla responsabilità dell’alienante. In un primo caso, a fronte della clausola ‘*quod mercedis nomine a conductore exegisses, id emptori accessurum esse*’, si tratta di capire se dal venditore si possa arrivare a pretendere un diligente attivarsi nell’esazione dei canoni¹²². In un secondo caso, a fronte della

119 D. 12.6.53 (= L. 24, *supra* par. 2): pagamento con denaro di un terzo effettuato (o delegato) da uno *statuliber* apparente, che ignora l’invalidità del testamento; D. 23.3.67 (= L. 25, *supra* par. 5): *dotis datio* pecuniaria effettuata da una moglie di condizione servile.

120 Cfr. D. 46.3.84 (= L. 26, *supra* par. 4). Dato il taglio di questo terzo frammento, mi pare che forzi troppo il collegamento ai brani precedenti la sintetica osservazione di MYASAKA, D. 23,3,67, 255: «Sowohl D. 12.6.53, als auch D. 46.3.84 behandeln eine ähnliche Frage wie D. 23.3.67, ob nämlich ein Geldeigentümer das Geld, das sein Sklave dem Dritten gegeben hat, herausverlangen kann».

121 Come invece rimane nell’allestimento “sabiniano” (*supra* n. 104 *i.f.*) di BREMER, *Iurisprudentiae*, 124-125, nel quale si finisce per prevedere una successione di rubriche ‘*De libertate relicta*’ (per D. 12.6.53), ‘*De iure dotium*’ (per D. 23.3.67) e ‘*De verborum obligationibus*’ (per D. 46.3.84).

122 D. 18.1.68 pr. (= L. 21): *Si, cum fundum venderes, in lege dixisses, quod mercedis nomine*

clausola (superflua e di stile) ‘*dolum malum a venditore abesse*’, si direbbe che il punto sia di determinare quanto incida la condotta dolosa del venditore sulla quantificazione della condanna¹²³. Infine, in un terzo caso, la compresenza, nello stesso contratto, della clausola ‘*optimus maximusque esse*’ e della clausola ‘*ius fundi deterius factum non esse per dominum praestari*’ impone di capire se il perimetro della clausola più generale non si debba in realtà riportare entro i confini della clausola più specifica, con la conseguenza che la garanzia effettivamente accollabile all’alienante non sia che il fondo risulti libero da qualsivoglia vincolo reale, ma che lo sia soltanto quanto a vincoli imposti dall’alienante stesso¹²⁴.

Insieme a questo primo blocco di *excerpta*, come si vede, piuttosto omogenei, il sesto libro dell’epistolario conserva però un quarto frammento abbastanza peculiare, sia per la forma della risposta di Proculo, controversa e di cui si è già detto, sia per il contenuto, di cui invece ora interessa. Il caso è quello di un testamento redatto in duplice copia, dove la medesima persona risulta beneficiaria di un legato formulato in una copia per cento e nell’altra per cinquanta¹²⁵. Si ricorderà che il corrispondente si chiedeva se a favore del legatario dovesse riconoscersi l’esistenza di un doppio lascito o almeno del legato formulato con l’indicazione della cifra maggiore; mentre il giurista opta invece per l’ipotesi opposta, ossia che fosse stata legata la sola cifra minore. Almeno al livello del Digesto, quella di Proculo si presenta come una soluzione apodittica. Con buone ragioni, la si è però ricondotta alla regola ‘*in maiore minor inest*’, applicata

a conductore exegisses, id emptori accessurum esse, existimo te in exigendo non solum bonam fidem, sed etiam diligentiam praestare debere, id est non solum ut a te dolum malus absit, sed etiam ut culpa. Per la sintesi compendiata a testo, vd. CANNATA *Una casistica*, 68-70; più di recente e approfonditamente FIORI, *Bona fides*, 193-206.

123 D. 18.1.68.1-2 (= L. 21): *Fere aliqui solent haec verba adicere: ‘dolum malum a venditore aberit’, qui etiam si adiectum non est, abesse debet. Nec videtur abesse, si per eum factum est aut fiet, quo minus fundum emptor possideat. erit ergo ex empto actio, non ut venditor vacuum possessionem tradat, cum multis modis accidere poterit, ne tradere possit, sed ut, si quid dolo malo fecit aut facit, dolum malum eius aestimaretur.* Per la sintesi compendiata a testo, vd. PENNITZ, *Das periculum*, 420-421. L’ipotesi che il discorso dell’intero fr. 68 traesse occasione dalla clausola ‘*dolum malum a venditore abesse*’ è discussa criticamente da KRAMPE, *Proculi*, 58-59.

124 D. 50.16.126 (= L. 23): *Si, cum fundum tibi darem, legem ita dixi ‘ut optimus maximusque esset’ et adieci ‘ius fundi deterius factum non esse per dominum, praestabitur’, amplius eo praestabitur nihil, etiamsi prior pars, qua scriptum est ‘ut optimus maximusque sit’ liberum esse significat eoque, si posterior pars adiecta non esset, liberum praestare deberem. tamen inferiore parte satis me liberatum puto, quod ad iura attinet, ne quid aliud praestare debeam, quam ius fundi per dominum deterius factum non esse.* Sul brano vd. GANDOLFI, *Studi*, 323-324 e ora BRUTTI, *Interpretare*, 78-81.

125 D. 31.47 (= L. 22, *supra* par. 4).

dallo stesso Proculo ad altri casi simili¹²⁶. Se l'ipotesi coglie nel segno, proprio da una motivazione del genere può allora venire lo spunto per cogliere un collegamento con l'ultimo brano della terna dedicata alle *leges Mancipi* o *contractus*, quello cioè dove si discuteva di un negozio di alienazione che prevedesse sia la *lex* 'uti optimus maximusque esset' sia la *lex* con cui l'alienante s'impegnava a non svilire la condizione giuridica del fondo. E il senso dell'accostamento sta evidentemente in questa circostanza: che come in quel primo testo era questione di una clausola negoziale che finisce per privare di significato la clausola più generale che apparentemente la ingloba, così in quest'altro brano è questione di un lascito il cui valore si riduce alla formulazione più stretta, a discapito della formulazione più ampia, che pure la ingloba.

Accostamenti di questo genere, dove è del tutto irrilevante che una consultazione di Proculo si riferisca alla *mancipatio*/compravendita e l'altra al legato, uniti a quegli sporadici blocchi tematici di segno opposto, dove è invece un medesimo istituto di fondo a porsi apparentemente come fattore aggregante, non possono certamente spiegare quali fossero i criteri su cui si sorreggeva l'ordinamento complessivo degli *epistularum libri*; ordinamento che continua perciò a restare un enigma. Essi possono però aiutare a mettere meglio a fuoco i termini del problema. In particolare, essi forniscono qualche misura di quelle ipotesi che il confronto con gli epistolari latini di tradizione diretta permette in astratto di avanzare: ordinamento cronologico, per destinatari, *varietas*. Per un verso, la presenza di accostamenti tematici di varia natura rende meno probabile che la raccolta di Proculo fosse organizzata secondo una scansione puramente cronologica. Per altro verso, essa suggerisce che la *varietas*, se ha giocato davvero un ruolo nell'allestimento già di questo epistolario, non lo ha giocato fino al punto di escludere una *dispositio* studiata almeno a tratti per dare corpo a questo o a quell'altro filo conduttore.

8. Una raccolta di consulenze rese per lettera, o anche altro?

Forti dell'analisi dedicata al trattamento applicato dai compilatori alla cornice epistolare degli *excerpta* di Proculo, e forti anche dell'analisi dei problemi che incontra la messa a fuoco dei criteri di organizzazione interna del *corpus* epistolare del giurista, possiamo affrontare con le consapevolezze necessarie

126 Cfr. in part. D. 30.15 (Paul. 3 *ad Sab.*); sul pt. vd. VOCI, *L'errore*, 107 e HORÁK, *Rationes*, 95. In termini più orientati processualmente, vd. ora BABUSIAUX, *Wege*, 303, che alla base della soluzione di Proculo individua un problema di onere della prova, spettando al legatario, in qualità di attore, l'impossibile dimostrazione che la volontà del testatore andasse oltre il riconoscimento al legatario della somma minore.

un ultimo importante testo. Da un lato, è con riferimento ad esso che è stata avanzata l'idea che gli *epistularum libri* di Proculo, a dispetto del titolo, non raccogliessero materiale soltanto epistolare. Sicché, non si potrebbe tralasciare l'esame del testo senza rinunciare al contempo a chiedersi fino in fondo quale fosse la natura dell'opera. Ma d'altro canto, proprio l'esame in questione fa sì che il brano si presenti come l'esempio forse migliore di quelle difficoltà pressoché insolubili, di cui si diceva nell'introdurre lo studio; difficoltà legate alla tradizione indiretta degli epistolari dei giuristi e al filtraggio messo in atto col Digesto. Da questo secondo punto di vista, si tratta perciò della testimonianza più appropriata per concludere il nostro discorso.

L'excerptum di cui parliamo viene dal secondo libro della raccolta di Proculo, ed è stato collocato dai commissari di Giustiniano nel tit. D. 8.2, al fr. 13. La tradizione del Digesto lo scinde in due distinti §§, che conviene iniziare a esaminare separatamente, nonostante il numero unico (L. 3) sotto cui li raggruppa la palingenesi di Lenel (oltre che quella di Bremer¹²⁷):

Quidam Hiberus nomine, qui habet post horrea mea insulam, balnearia fecit secundum parietem communem: non licet autem tubulos habere admotos ad parietem communem, sicuti ne parietem quidem suum per parietem communem: de tubulis eo amplius hoc iuris est, quod per eos flamma torretur paries: qua de re volo cum Hiberu loquaris, ne rem illicitam faciat.

Proculus respondit: nec Hiberum pro ea re dubitare puto, quod rem non permissam facit tubulos secundum communem parietem extruendo.

Un anonimo corrispondente scrive a Proculo, lamentando che il vicino, un tale di nome Ibero, abbia fatto collocare in aderenza alla parete comune delle tubature per il riscaldamento dei bagni termali realizzati nella proprietà adiacente ai magazzini del corrispondente¹²⁸. Esposte le ragioni della lamentala, quest'ultimo chiede al giurista di farsi parte attiva con il vicino perché receda dall'illecito. Per la parte trasmessa dal Digesto¹²⁹, Proculo risponde di non avere dubbi sul fatto che la persona di Ibero sia consapevole di non avere facoltà di fare quanto ha fatto.

Dal punto di vista dell'impianto, il testo si può ascrivere al gruppo degli

127 *Iurisprudentia*, 116 nr. 6.

128 Per lo sfondo archeologico del caso, con *balnea* ricavati nel bel mezzo di strutture edilizie di diversa destinazione, vd. SALIOU, *Les lois*, 56. Allo stesso studio (53 e n. 118) si può rinviare per la difesa del testo trådito, rispetto all'emendazione *sicuti per parietem quidem [suum per] <super> parietem communem*, proposta da MOMMSEN, *Digesta*, I, 254 n. 1; sul pt. vd. anche DUBOULOZ, *La propriété*, 310-311.

129 Vd. *infra* n. 135.

estratti che avevamo etichettato come a “struttura doppia” o “a dialogo”, e di quel gruppo rispecchia appieno la logica giustiniana: la parte del corrispondente (si direbbe essere stata conservata dai compilatori perché) supera per dettagli di fatto e di diritto la sintetica e apodittica presa di posizione di Proculo¹³⁰. Se al momento di condurre la nostra rassegna, di questo *excerptum* in particolare non s’era parlato, è in ragione del suo contenuto. Ciò che l’anonimo corrispondente chiede in questo caso al giurista non sembra infatti essere una consulenza circa una questione giuridica, ora pratica ora teorica, com’era per tutti gli altri estratti del gruppo, bensì un intervento diretto su una terza persona, per risolvere in via amichevole un conflitto d’interessi. Osservare che una richiesta del genere costituisce un unicum per le fonti giuridiche, non sarebbe certo una novità¹³¹. Ma l’eccezionalità si stempera se si esce da un confronto con la sola letteratura giurisprudenziale.

Un passaggio di un più ampio scambio epistolare tra Cicerone ed Attico, dove il primo prega il secondo di convincere un terzo a non protrarre ulteriormente la propria morosità verso la cassa pubblica, così da non rendere ancora più onerosa la posizione anche del proprio garante¹³², si può sovrapporre pressoché perfettamente all’*excerptum* di Proculo. Nell’uno come nell’altro caso, il locutore sa da solo inquadrare i termini giuridici del problema, e ciò che chiede al corrispondente non è perciò un parere o anche solo una conferma sul punto, bensì un intervento diretto di natura personale. Lo sfondo è dunque quello delle *epistulae commendaticiae*. Né varrebbe obiettare che quello richiesto a Proculo era un intervento nell’interesse stesso del corrispondente, mentre quella raccomandata da Cicerone ad Attico era la posizione di un terzo, esposti come garante. Al di là del fatto che un *commendator* ha sempre interesse che la raccomandazione del terzo sia accolta¹³³, che il punto non incida sulla qua-

130 In particolare, gli elementi esposti dal corrispondente (e non ripresi da Proculo) sono l’argomento, apparentemente analogico, che in aderenza alla parete comune non potrebbe realizzarsi nemmeno un muro proprio, nonché l’interesse specifico di non compromettere l’integrità della parete con il calore trasmesso dai tubi.

131 Cfr. HONORÉ, *Proculus*, 483: «So far as I know there is no a parallel to a consultation in this form».

132 Cic. *Att.* 14.16.4: *Flammam Flaminium audio Romae esse. ad eum scripsi me tibi manderem per litteras ut de Montani negotio cum eo loquerere, et velim cures epistulam quam ad eum misi reddendam, et ipse, quod commodum tuo fiat, cum eo colloquere. Puto, si quid in homine pudoris est, praestaturum eum, ne sero cum damno dependatur*. La natura del problema derivante dall’essersi L. Tullio Montano offerto come *praes* in favore di Flaminio Flamma, si evince da *Att.* 12.52.1. Per più ampi dettagli sull’*affaire*, e sulle probabili relazioni di parentela tra Cicerone e Montano, vd. PITTIA, *L’influence*, 26-27.

133 E tanto più nel caso specifico di *Att.* 14.6.4, se è vero che Cicerone finì poi per accollarsi

lificazione tipologica dell'*epistula* è dimostrato dal fatto che in una medesima *commendaticia* possono benissimo convivere più richieste del mittente, alcune formulate nell'interesse di terzi, altre relative a propri affari¹³⁴.

Aver riportato D. 8.2.13 pr. al suo tipo epistolare originario, se da un lato costituisce un progresso, rispetto a quello che ci sembra lo stato degli studi, dall'altro lato non fa venire meno l'eccezionalità del testo. Semplicemente, la sposta su livelli diversi e inaccessibili: quelli delle relazioni sociali di Proculo e della loro presenza nel *corpus* epistolare del giurista. Due sono in particolare le questioni che si aprono, una volta riportato l'*excerptum* al genere dell'*epistula commendaticia*. La prima questione dipende dal modo generico con cui il corrispondente si riferisce alla persona su cui Proculo dovrebbe intervenire, e ha un'importanza tutto sommato circoscritta¹³⁵. La seconda questione riguarda invece i contenuti della corrispondenza raccolta negli *epistularum libri*, e ha dunque tutt'altro valore, dato che si ripercuote sul problema più generale

una parte almeno del debito di cui Montano era garante: cfr. sempre PITTIA, *L'influence*, 27 e 36 n. 107.

134 Un esempio in Cic. *Fam.* 13.77, indirizzata al figlio di Servio, in quel momento propretore, dove alla raccomandazione caldeggiata da Cicerone di una terza persona (M. Bolano: § 2) segue una richiesta di aiuto su una faccenda personale: *praeterea a te peto [...] ut in hac re etiam labores* (§ 3).

135 Nell'esordio del brano, il corrispondente si riferisce al vicino con l'espressione '*quidam Hiberus nomine*'; il che parrebbe sottintendere che il locutore non conosca a fondo la persona o che dubiti di una sua conoscenza approfondita da parte di Proculo. Dato quanto dice da parte sua il giurista, circa le consapevolezze di Ibero (*nec Hiberum pro ea re dubitare puto, quod rem non permissam facit*), sembrerebbe più plausibile la prima opzione, tenendo oltretutto conto del tipo di proprietà per cui il corrispondente chiedeva l'intervento di Proculo (*horrea*, dunque non un edificio residenziale). Altre possibilità, che chiamano in causa l'espunzione dal testo originario di maggiori dettagli sulla persona chiamata in causa dal corrispondente, sono considerate in PÖLÖNEN, *Hiberus*, 112-113 n. 18; *ivi* anche (in part. 113-115) per l'ipotesi che l'Ibero del caso vada identificato con il liberto M. Antonio Ibero (PIR². H 168), e che si debba alle entrature del personaggio tanto la circospezione del corrispondente nell'identificarlo, quanto il fatto che Proculo eluderebbe sostanzialmente nella sua risposta la richiesta d'intervenire su di lui. Da questo secondo punto di vista, va però tenuto conto del fatto che nulla assicura che la lettera di risposta di Proculo terminasse con l'affermazione che Ibero non potesse avere dubbi sulla illegittimità della posa dei *tubuli*. Sicché, non si può escludere che l'affermazione nell'originale facesse da premessa all'assicurazione (metagiuridica, e perciò stralciata dai compilatori) di provare a parlare con Ibero della cosa. Cfr. Cic. *Att.* 13.23.3: *qua re da te in sermonem et praesta et confice et ita cum Polla loquere ut te cum illo Scaeva loqui putes nec existimes eos qui non debita consecrari soleant quod debeatur remissuros*; come a dire che se anche le cattive abitudini del terzo fanno attendere che non farà facilmente un passo indietro, non per questo non si deve comunque cercare con lui un accomodamento (nel caso specifico volto a ottenere una rinegoziazione del debito).

dell'oggetto e della natura dell'opera. Il problema diventa infatti quello delle implicazioni che è lecito trarre dalla presenza di una *commendaticia* nel *corpus* delle lettere di Proculo. Si tratta di un segno del fatto che quello del giurista era un epistolario generale, comprensivo cioè di quelle lettere non strettamente tecniche che anche i giuristi, come si è visto in apertura dello studio, erano tutt'altro che alieni dal ricevere e dallo scrivere? Oppure si deve supporre che una corrispondenza di questo genere rappresentasse un che di eccezionale già al livello della raccolta di Proculo?

È di fronte a un quesito del genere che si tocca davvero con mano che cosa voglia dire poter contare di fatto sul solo Digesto per seguire i giuristi romani nella loro attività di scrittori di lettere. Se Triboniano e i suoi colleghi escerpirono un testo come D. 8.2.13 pr., non lo fecero, evidentemente, per l'interesse di documentare chissà quale aspetto della scrittura epistolare di Proculo e delle relazioni sociali a cui questa scrittura dava voce, bensì per il dato giuridico che vi vedevano espresso. È perciò del tutto plausibile che con lo stesso spirito si fosse mosso a suo tempo lo stesso Proculo (o chi ne pubblicò le lettere). Con il che si dovrebbe abbandonare ogni velleità di figurarsi gli *epistularum libri* di questo giurista come una raccolta generale della sua corrispondenza, e accontentarsi di correggere di pochissimo il tiro delle usuali rappresentazioni che ne offre la storiografia: non una raccolta di consulenze rese per lettera su casi pratici o teorici, bensì una raccolta di quelle lettere – di qualunque genere fossero: consulenze, raccomandazioni o altro – che potessero comunque soddisfare l'interesse giuridico dei lettori.

D'altro canto, a complicare ulteriormente il quadro concorre il seguito di D. 8.2.13. Esso fa infatti sì che l'ipotesi di una natura generale dell'epistolario di Proculo finisca per intersecarsi con l'ipotesi che l'opera non costituisse una raccolta di materiali soltanto epistolari. È dunque sulla seconda parte del brano – e sui suoi rapporti con quella precedente – che dobbiamo concentrare ora l'attenzione, come punto conclusivo dello studio.

Nella pagina del Digesto, il § 1 di D. 8.2.13 si presenta come segue:

Parietem communem incrustare licet secundum Capitonis sententiam, sicut licet mihi pretiosissimas picturas habere in pariete communi: ceterum si demolitus sit vicinus et ex stipulatu actione damni infecti agatur, non plurius quam vulgaria tectoria aestimari debent: quod observari et in incrustatione oportet.

È parola di due utilizzi del *paries communis*, entrambi leciti: l'applicazione di un intonaco – già ammessa da Capitone – e di un affresco. Dalla conclusione, costruita a chiasmo, si deduce peraltro che chi fa l'uno o l'altro uso del muro comune, lo fa a proprio rischio e pericolo, nel senso che se il vicino dovesse

causarne il crollo, risponderebbe del solo valore del muro a grezzo (restando perciò a carico di chi pose intonaco e affresco il valore degli stessi).

Riassunto il senso del discorso, è facile vedere che cosa accomuni questa seconda parte di D. 8.2.13 alla precedente, e che cosa invece le distingua. Di comune, c'è evidentemente il fatto che il discorso continua a riferirsi alle modalità d'uso del *paries communis*. Di diverso, almeno all'apparenza, tre elementi: che si parli del *paries communis* in quanto tale, e non dello specifico muro che divideva i *balnearia* di Ibero dagli *horrea* del corrispondente di Proculo; che il discorso dia conto anche dell'opinione di altri giuristi; e infine che a essere discussi siano usi ora leciti del *paries*, e non abusi com'era per la posa dei *tubuli*.

Dato il taglio del discorso, generalizzante e al tempo stesso diverso (quanto ai contorni materiali del problema), non stupisce che l'interpretazione usuale reputi che il § 1 di D. 8.2.13 sia estraneo al carteggio relativo all'*affaire* Ibero; carteggio che si ritiene perciò concluso con il § *pr.* D'altro canto, reputando che non possa essere un caso che nel § 1 si continui a parlare del regime del *paries communis*, si è voluto vedere in questo denominatore comune tra i due §§ il segno di un discorso proseguito oltre il caso epistolare specifico. Il che ha alimentato, a sua volta, implicazioni in varie direzioni. Per alcuni, questa compresenza di discorsi di diverso genere, epistolari e non, sarebbe il segno di una natura relativamente composita della raccolta di Proculo¹³⁶. Per altri, ne svelerebbe invece la natura didattica, nel senso che anche laddove il giurista scegliesse di presentare uno scambio epistolare su un caso realmente occorso, questo non sarebbe in realtà altro che il punto di partenza per una discussione poi portata su un piano teorico più generale¹³⁷.

Le modalità che abbiamo osservato del lavoro dei compilatori, da un lato, e quel poco che trapela dell'organizzazione interna degli *epistularum libri*, dall'altro lato, non impongono a mio avviso né l'una né l'altra conclusione.

Alla prima – cioè che il § 1 di D. 8.2.13 costituisse nell'originale un approfondimento non epistolare del carteggio proposto nel § *pr.* – si può opporre

136 MAYER-MALY, *Recensione*, 299: «Beachtung verdient der Umstand, dass nur rein relativ bescheidener Teil der Texte (*scil.* D. 8.2.13) aus den *epistulae* wirklich in Briefform gehalten ist. Es ist unwahrscheinlich, dass die Briefform bei allen übrigen Texten später ausgetilgt worden wäre, um just bei den Texten, die auch heute noch Briefform haben, stehen zu bleiben. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Aufnahme einer grösseren Zahl von Stücken in Briefform dem Gesamtwerk denn Namen gegeben hat. Es ist aber mit durchaus unterschiedlicher Struktur dieses Gesamtwerkes zu rechnen».

137 HONORÉ, *Review*, 563: «What unifies the work is that even in the case of D. 8.2.13 the treatment is didactic, and Proculus takes the request from his correspondent to intervene with a neighbour Hiberus as an occasion for a disquisition on incrustations and paintings on party walls».

che non sarebbe certo questo il solo caso di frammenti riconducibili a scambi epistolari distinti, ma inseriti nel medesimo libro della raccolta di Proculo in ragione di un comune denominatore tematico. Sicché non c'è alcuna ragione dirimente che obblighi a escludere che il discorso sul *paries* intonato ed affrescato del § 1 di D. 8.2.13 appartenesse a una *epistula* diversa da quella relativa al *paries* di Ibero del § *pr.*, e che siano perciò soltanto gli automatismi dell'escerpimento giustiniano a creare la sensazione che l'un brano sia la continuazione non epistolare dell'altro¹³⁸.

Ma in senso opposto, non si vedono ragioni dirimenti nemmeno per escludere che quanto si legge nel § 1 di D. 8.2.13 costituisca una parte ulteriore della risposta di Proculo al corrispondente che lo sollecitava riguardo agli abusi di Ibero, avviata al § *pr.* Come si è visto, i compilatori del Digesto sembrano essersi serviti delle porzioni di lettere ricevute da Proculo solo quando sentivano la necessità d'integrare il quadro informativo offerto dalle risposte del giurista. Nulla dunque esclude che nella lettera, che costituì l'*occasio* di D. 8.2.13, il corrispondente non si fosse limitato a chiedere a Proculo d'intervenire personalmente su Ibero affinché rimuovesse i *tubuli* applicati al *paries communis*; oltre a questa richiesta, il corrispondente potrebbe avere espresso ulteriori preoccupazioni circa l'uso del muro comune, sempre in relazione alla destinazione dei locali del vicino. Non è forse Seneca, dunque un contemporaneo di Proculo, a descrivere i preziosi rivestimenti finanche delle *plebeiae fistulae*¹³⁹? E i reperti archeologici di area pompeiana non sono forse un documento materiale coevo delle *pretiosissimae picturae*, per dirla con Proculo stesso, che potevano decorare le sale da bagno pubbliche o private¹⁴⁰? Dunque, se più di una sala dei *balnearia* di Ibero si fosse trovata lungo il *paries* condiviso con il corrispondente del giurista, questi avrebbe potuto preoccuparsi dell'uso del muro da parte del vicino per più di un motivo. Di qui la richiesta a Proculo di interessarsi personalmente per la rimozione dei *tubuli*; richiesta conservata nel Digesto per le ragioni di cui si è detto¹⁴¹. Ma di qui anche la richiesta, questa volta stralciata, perché coperta integralmente dalla risposta del giurista, di un parere sulla liceità di applicazioni d'altro tipo e sulle conseguenze di un loro eventuale danneggiamento.

138 Riproponendo perciò una situazione simile a quella determinatasi con gli *excerpta* dal sesto libro trasfusi in D. 18.1.68, dove a un primo passaggio che chiama in causa la responsabilità per dolo e colpa del venditore (§ *pr.*) segue un passaggio sulla portata della clausola '*dolum malum a venditore abesse*' (§§ 1-2), ma senza che si sia obbligati a credere che i due passaggi fossero parte, nell'originale, di un discorso unitario: vd. *supra* in corrispondenza della n. 123.

139 Sen. *Ep.* 86.6-7.

140 Per una rassegna vd. ESPOSITO, *Decorative Principles*, 53-63.

141 *Supra* in corrispondenza della n. 131.

La verità è che quando si cerca di offrire un inquadramento palinogenetico di un testo come D. 8.2.13, sembra valere tutto e il contrario di tutto. La cornice che si prova ad applicare al brano varia col variare dei punti di riferimento che si possono assumere, tutti legittimamente. Si tratta dell'*excerptum* da una lettera unica? Di *excerpta* da due lettere distinte? Di una lettera integrata da un *addendum* non epistolare? Non c'è una risposta univoca. Al punto che più di ogni altro *excerptum* di Proculo vale per D. 8.2.13 quanto si era osservato nell'aprire lo studio, ossia che scrivere delle lettere dei giuristi romani è un po' come trovarsi a scrivere sulla sabbia.

Bibliografia

ARMGARDT, M., *Zum Bedingungsdogmatik im klassischen römischen Recht und zu ihren Grundlagen in der stoischen Logik*, TR 76 (2008) 219-235.

ASTOLFI R., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 1983.

AUGUSTINUS A., *De nominibus propriis Tou Pandektou Florentini*, apud E. Otto, *The-saurus Juris Romani*, I, Trajecti ad Rhenum 1733, 13-512.

BABUSIAUX U., *Wege zu Rechtsgeschichte. Römisches Erbrecht*, Köln 2021.

BALDUS CH., *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft*, I, Frankfurt am Main 1998.

BARBATI S., *Riflessioni sull'alluvione e sugli altri fenomeni fluviali, anche alla luce della L. 37/1994*, INDEX 43 (2015) 218-293.

BARBATI S., *Studi sul pensiero giuridico dei tres qui fundaverunt ius civile*, I, *Prolegomena*, Napoli 2024.

BATTAGLIA F., *Iuliani de ambiguitatibus liber singularis. Una monografia romana di lingua del diritto tra esegesi e storiografia*, Pavia 2017.

BEHERENDS O., *Der Satz des Servius Sulpicius Rufus 'casus et natura in nobis dominatur' und das Recht*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, coord. par P.I. Carvajal, M. Miglietta, I, Alessandria 2011, 323-352.

BISCOTTI B., *Ermeneutica contrattuale, conseguenze pratiche, scelte politiche. Lo strano caso dell'acquisto del lago di Bracciano tra dati archeologici e riflessioni giuridiche*, JUS 2 (2014) 209-230.

BLUHME F., *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 4 (1820) 257-472.

BONA F., *I libri iuris civilis di Cassio e i libri ex Cassio di Giavoleno (a proposito di U. Manthe, Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus)*, in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, 1015-1090 (= SDHI 50 [1984] 401-461).

BONA F., *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973.

- BONFANTE P. - FADDA C. - FERRINI C. - RICCOBONO S. - SCIALOJA V., *Digesta Iustinianiani Augusti*, Mediolani 1908.
- BOTTIGLIERI A., *Sextus Aelius Petus Cato*, in A. Bottiglieri, A. Manzo, F. Nasti, G. Viarengo, *Antiquissima iuris sapientia. Saec. VII-IX a.C.*, Roma 2019, 297-321.
- BREMER F.P., *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, II.2, Lipsiae 1901.
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982².
- BRUTTI M., *Interpretare i contratti. La tradizione e le regole*, Torino 2017.
- BURDESE A., *Aestimatio dotis*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 167-207.
- CANNATA C.A., *Una casistica della colpa contrattuale*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. Vacca, II, Torino 2014, 43-64 (= SDHI 58 [1992] 413 ss.).
- CUGUSI P., *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina: nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero con cenni sull'epistolografia preciceroniana*, Roma 1983.
- DECORTE R., *Publishing Laws: an Investigation of Layout and Epigraphic Conventions in Roman Statutes*, ZPE 195 (2015) 243-254.
- DUBOULOZ J., *La propriété immobilière à Rome et en Italie (I^{er}-V^e siècles). Organisation et transmission des praedia urbana*, Rome 2011.
- DUCOS M., *La diffusion du savoir juridique sous le principat*, in *Neroniana VII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l'empire romain de César à Hadrien*, sous la dir. de Y. Perrin, Bruxelles 2010, 145-155.
- ECKHARDT B., *Iavoleni Epistulae*, Berlin 1978.
- ESPOSITO D., *Decorative Principles Between the Public and Private Spheres in Pompeii: Contexts, Patrons and Artisans*, in *Principles of Decoration in the Roman World*, ed. by A. Haug – M. Taylor Lauritsen, Berlin 2021, 53-69.
- FIORI R., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, a cura di R. Fiori, Napoli 2011, 97-242.
- FLEURY P., *Évanescence de la déclamation dans le corpus frontonien*, in *Fabrique de la déclamation antique. Controverses et suasoires*, sous la dir. de R. Poignault, C. Schneider, Lyon 2016, 411-421.
- FLEURY P., *Introduction*, in *Fronton, Correspondance. Textes traduits et commentés par P. Fleury avec la collaboration de S. Demougin*, Paris 2003, 11-37.
- FREZZA P., *Recensione a B. Eckart, Iavoleni epistulae*, in *Scritti*, III, Roma 2000, 477-484 (=SDHI 45 [1979] 655-662).
- FREZZA P., *Responsa e Quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *Scritti*, III, Roma 2000, 351-412 (=SDHI 43 [1977] 203-264).
- GERKENS J.-F., *'Aequae periturus...'. Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique*, Liège 1997.

- GIACHI C., *Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari*, TSDP 16 (2023) 1-34.
- GIACHI C., *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano 2005.
- GIBSON R.K. - MORELLO R., *Reading the Letters of Pliny the Younger. An Introduction*, Cambridge 2012.
- HARRIES J., *Saturninus the Helmsman, Pliny and Friends: Legal and Literary Letter Collections*, in *Roman Literature under Nerva, Trajan and Hadrian. Literary Interactions*, AD 96-138, ed. by A. König, C. Whitton, Cambridge 2018, 260-279.
- HARTMUT W., *Das römische Versepistelbuch. Eine Gattungsanalyse*, Berlin 2008.
- HOFMANN J.B. - SZANTYR A., *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1965.
- HONORÉ T., *Proculus*, TR 30 (1962) 472-509.
- HONORÉ T., *Review of Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, TR 40 (1972) 561-565.
- HORAK F., *Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo*, Innsbruck 1969.
- HORAK F., *Besprechung von Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, ZSS 90 (1973) 403-411.
- HÜLSER K., *Proculus on the Meanings of OR and the Types of Disjunction*, in *Past and Present Interactions in Legal Reasoning and Logic*, ed. by M. Armgardt, P. Canivez, S. Chassagnard-Pinet, Heidelberg-New York-London 2015, 7-30.
- HUTCHINSON G.O., *Cicero's Correspondence. A Literary Study*, Oxford 1998.
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, II.1, *Privatrecht*, Leipzig 1901.
- KLEITER T., *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 2010.
- KRIEGL A e M., *Corpus Iuris Civilis [Editio stereotypa, impressio undecima]*, I, Lipsiae 1875.
- KUNKEL W., *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967.
- LAMBERTI F., *Proculo e l'ancilla quae nupsit*, TSDR 16 (2023) 1-15.
- LANGSLOW D.R., *The epistula in ancient Scientific and Technical Literature, with Special Reference to Medicine*, in *Ancient Letters. Classical and late antique Epistolography*, ed. by R. Morello, A.D. Morrison, Oxford 2007, 211-234.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I-II, Lipsiae 1889.
- LEVY E., *Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlin 1918.
- LIEBS D., *Jurisprudenz I*, contributo destinato al secondo volume dell'*Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, hg. von K. Sallmann, gentilmente anticipato dall'Autore.

LIEBS D., *Jurisprudenz II*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur: 117 n. Chr. bis 284 n. Chr.*, hg. von K. Sallmann, München 1997, 83-217.

LIEBS D., *Nichtliterarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition*, hg. von K. Luig, D. Liebs, Ebelsbach 1980, 123-198.

LIEBS D., *Recht und Jurisprudenz*, contributo destinato al secondo volume dell'*Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, hg. von K. Sallmann, gentilmente anticipato dall'Autore.

LIEBS D., *Römische Rechtsgutachten und Responsorum libri*, in *Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur*, hg. von G. Vogt-Spira, Tübingen 1990, 83-94.

LIEBS D., *Variae lectiones (Zwei Juristenschriften)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 51-88.

MAGANZANI L., *L'approvvigionamento idrico degli edifici urbani nei testi della giurisprudenza classica: contributi giuridici alle ricerche sugli acquedotti di Roma antica*, in *Acque per l'utilitas, per la salubritas, per l'amenitas*, a cura di M. Antico Gallina, Milano 2004, 185-220.

MANTELLA A., *Della disgiunzione nel pensiero di Proculo*, in *Iuris Vincula, Studi in onore di M. Talamasca*, V, Napoli 2001, 173-212.

MARTIN S.D., *The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early Empire*, Bruxelles 1989.

MAYER-MALY TH., *Recensione di Ch. Krampe, Proculi Epistulae*, IURA 21 (1970) 298-300.

MAYER-MALY TH., *Rutilia's Lake*, Israel Law Review 29 (1995) 151-160.

MAYER-MALY TH., s.v. *Proculus*, in *RE XXIII.1*, Stuttgart 1957, 1234-1240.

MILANI M., *Amicitia e societas*, LR 10 (2021) 495-532.

MOMMSEN TH., *Digesta Iustiniani Augusti*, I-II, Berolini 1868-1870.

MOMMSEN TH. - KRÜGER P., *Corpus Iuris Civilis*, I, *Institutiones, Digesta* [editio stereotypa duodecima], Berolini 1911.

MYASAKA W., *D. 23,3,67 Proculus 7 epistulae. Ein angemessener Lehrstoff in Bezug auf die Übertragung des Eigentums im römischen Recht*, in *Aus der Werkstatt römischer Juristen. Vorträge der Europäisch-Ostasiatischen Tagung 2013 in Fukuoka*, hg. von U. Manthe, S. Nishimura, M. Igimi, Berlin 2016, 253-276.

NÖRR D., *Pomponio, o della intelligenza storica dei giuristi romani*, RDR 2 (2002) 167-254 (trad. it. di Pomponius oder "Zum Geschichtverständnis der römischen Juristen", ANRW II.15, Berlin-New York 1976).

PARICIO J., *Una aproximación a la biografía del jurista Próculo*, SCDR 11 (1999) 83-99.

PENNITZ M., *Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum 'aktionenrechtlichen Denken' im römischen Privatrecht*, Wien-Köln-Weimar 2000.

PITTIA S., *L'influence des liens de parenté sur la prise de décision économique : le cas des Tullii Cicerones*, in *Mentalités et choix économiques*, sous la dir. de J. Andreau, J. France, S. Pittia, Bordeaux 2004, 19-44.

POIGNAULT R., *Exercices rhétoriques dans la correspondance de Fronto*, Cahiers des études anciennes 50 (2013) 17-65.

PÖLÖNEN J., *Hiberus in Dig. 8,2,13 pr: (M. Antonius) Hiberus (PIR2 H 168)?*, Arctos 43 (2009) 109-115.

SALIOU C., *Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'Empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994.

SÁNCHEZ-MORENO ELLART C., *The Principle of not Lessening the Rights of the Wife in the Pacta Dotalia*, in *The Material Sides of Marriage. Women and Domestic Economies in Antiquity*, ed. by R. Berg, Rome 2016, 123-132.

SANTUCCI G., *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova 1997.

SCHIAVONE A., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017².

SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968 (trad. it. di *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953).

SCOTTI F., *La pluralità di tabulae testamentarie. Fonti letterarie e casistica giurisprudenziale*, *Diritto@Storia* 14 (2016) 5-42.

SILLA F.M., *Sulla distinzione gaiana tra actio in rem e actio in personam*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, I, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 3-52.

STARACE M.P., *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea*, Torino 2022.

STOLFI E., *I libri iuris civilis. Introduzione*, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintum Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 101-119.

STRZELECKI W., *C. Atei Capitonis fragmenta*, Lipsiae 1967.

TALAMANCA M., *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, BIDR 103-104 (2000-2001 [pubbl. 2009]) 483-701.

TALAMANCA M., s.v. *Società in generale (diritto romano)*, in *Enc. Dir.* XLII, Milano 1990, 814-860.

TAMBURI F., *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*, I, Cicerone, Napoli 2013.

VAN DEN HOUT M.P.J., *A Commentary on the Letters of M. Cornelius Fronto*, Leiden 1999.

VOCI P., *L'errore nel diritto romano*, Milano 1937.

WACKE A., *Proculus Dig. 2,14,36: Ein pactum zur Grundstücksberausgabe an einen Dritten. Verantwortungsbereich und Partei-Interesse als Auslegungskriterien*, in *Pacte, convention, contrat. Mélanges en l'honneur du B. Schmidlin*, Basel-Frankfurt 1998, 147-159.

WACKE A., *Die libera administratio peculii. Zur Verfügungsmacht von Hauskindern und Sklaven über ihr Sondergut*, in *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium für H.J. Wieling*, hg. von Th. Finkenauer, Berlin-Heidelberg-New York 2006, 251-316.

WACKE A., *Zur Einrede des Notbedarfs (ne egeat) bei Schenkungsversprechen und im Dotalrecht*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, Milano 2010, 447-479.

WILCOX A., *The Gift of Correspondence in Classical Rome. Friendship in Cicero's Ad Familiares and Seneca's Moral Epistles*, Madison 2012.